

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Annunzio di un'interrogazione del deputato Ungaro, che è rinviata alla discussione sulla tassa del macinato. = Incidente sull'interrogazione del deputato Miceli sul modo di esercitare un diritto di exequatur sulle provviste beneficiarie — Osservazioni del presidente del Consiglio e spiegazioni del deputato Miceli — Proposizione del deputato Miceli e avvertenze dei deputati Guerrieri-Gonzaga e Nicotera — È respinta una proposta per il tempo, del deputato La Porta, e n'è approvata un'altra del presidente del Consiglio. = Seguito della discussione dello schema di legge sulla circolazione cartacea durante il corso forzato — Proposizione del deputato De Luca Francesco di altra forma dell'articolo 16, accettata dal ministro per le finanze e dal deputato Borruso — Svolgimento di emendamenti dei deputati Finzi e Branca — Spiegazioni del relatore Mezzanotte e del ministro — È approvato l'articolo De Luca Francesco — Sull'articolo 17 discorrono i deputati Borruso, Seismit-Doda, Torrigiani e Mezzanotte, relatore, dopo di che è approvato — Articoli addizionali proposti e svolti dal deputato Torrigiani — Dichiarazioni del ministro — Osservazioni dei deputati Bastogi, Maiorana-Calatabiano e del relatore — Sono per ora ritirati — Approvazione degli articoli 19, 20 e 21 — Osservazioni dei deputati Seismit-Doda, Maurogò nato, Luzzati, Sella, Plutino Agostino e Mezzanotte sull'articolo 22, che è approvato coll'aggiunta del ministro. = Presentazione della relazione sulla statistica dei telegrafi del 1872. = Obbiezioni dei deputati Seismit-Doda e Borruso sul 24° — Spiegazioni del ministro e approvazione dell'articolo — I deputati Griffini, Borruso e Landuzzi svolgono emendamenti — Osservazioni dei deputati Mezzanotte, relatore, e Plutino Agostino.

La seduta è aperta alle 2.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

MARCHETTI, segretario, legge il sunto delle ultime petizioni inviate alla Camera:

886. I membri componenti i consorzi d'irrigazione colle acque del canale *Cavour*, eretti in Palestro con Vinzaglio ed in Confienza, chiedono che nelle tariffe per la distribuzione delle acque del canale predetto sia introdotta la modificazione che importi un prezzo definitivo eguale per tutti gli utenti, tenuto calcolo, nello stabilirlo, delle spese rispettivamente sostenute per potere usare delle medesime.

887. Vari coloni di Valmontone ricorrono alla Camera per ottenere di essere mantenuti al possesso delle terre da più secoli tenute dai loro antenati e da essi migliorate, coll'obbligo di pagare il quarto dei frutti all'antico proprietario del nudo suolo.

888. Il sindaco del municipio di Tortora, pro-

vincia di Cosenza, trasmette una petizione di quella Giunta, in appoggio della ferrovia Eboli-Reggio versante Tirreno.

889. La Camera dei procuratori di Reggio nell'Emilia si associa alle istanze inoltrate contro il progetto di legge per la nullità degli atti non registrati.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

PISSAVINI. Per le gravi considerazioni svolte nella petizione segnata col n° 886, i membri componenti il consorzio di irrigazione colle acque del canale *Cavour*, eretto in Palestro, Vinzaglia e Confienza, chiedono che, ora che il Governo va a riavere la libera proprietà dei canali demaniali, si adotti nella tariffa dell'acqua una modifica che importi un prezzo definitivo eguale per tutti gli utenti, avuto riguardo, nello stabilirlo, alle ingenti spese rispet-

tivamente sostenute per poterle utilmente usare con evidente vantaggio dell'agricoltura e dell'erario nazionale.

Siccome è già all'ordine del giorno la convenzione pel riscatto del canale *Cavour*, e verrà fra qualche giorno approvata dalla Camera, così mi permetto di raccomandare l'urgenza di questa petizione, riservandomi a suo tempo di dimostrare quanto sia giusta, fondata e legittima la domanda del consorzio irriguo di Palestro, Vinzaglio e Confindenza, il quale venne posto dall'amministrazione dei canali italiani e dall'onorevole ministro delle finanze in una condizione affatto eccezionale, oltremodo onerosa e, per dire tutta la parola, insopportabile.

(È dichiarata d'urgenza.)

LEARDI. Pregherei la Camera di accordare l'urgenza alla petizione n° 676 del comune di Vico Rotondo riguardante il contingente dell'imposta fondiaria.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per affari particolari: l'onorevole Villa-Pernice di 6 giorni; l'onorevole Ronchei di 8; l'onorevole Breda Vincenzo di 10; l'onorevole Scotti di 15. L'onorevole Maluta ne domanda uno di 8 giorni per ragioni di salute.

(Sono accordati.)

L'onorevole Ungaro ha presentato questa domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze sui risultamenti dannosi per la pubblica amministrazione derivanti dall'appalto della riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali fatto per alcuni mulini nella provincia di Napoli. »

Domando all'onorevole ministro delle finanze se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Io sono a disposizione della Camera. Ma pregherei l'onorevole Ungaro a voler differire questa questione sino al momento in cui verrà in discussione il titolo dei provvedimenti finanziari che si riferisce al macinato. È là, a mio avviso, che troverà la sua sede più opportuna, ed allora io sarò dispostissimo a rispondere.

UNGARO. Sono pienamente d'accordo col presidente del Consiglio, cioè di rimandare la questione ai provvedimenti finanziari, quando sarà discusso il titolo del macinato.

PRESIDENTE. In tal caso, questa interrogazione avrà luogo nella discussione dei provvedimenti finanziari.

INCIDENTE SOPRA UN'INTERPELLANZA.

PRESIDENTE. La Camera rammenta che, nella seduta del 14 corrente, l'onorevole Miceli ha presentato una domanda d'interpellanza all'onorevole ministro guardasigilli, così concepita:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro guardasigilli sul modo onde il Governo esercita il diritto del regio *exequatur* e del regio *placet* sulle provviste beneficiarie. »

MINGHETTI, *presidente del Consiglio*. Io debbo chiedere scusa all'onorevole Miceli, perchè la colpa è mia. Il mio collega ministro di grazia e giustizia è stato alquanto incomodato, e, non potendo venire alla Camera, scrisse a me che facessi le sue parti.

Io dichiaro adunque che, se si tratta di una interrogazione, il mio collega l'accetta, e risponderà appena sia finita la discussione di questo progetto di legge. Se si tratta invece di una interpellanza, io sarei costretto a pregare la Camera a rimandarla dopo la discussione dei provvedimenti finanziari.

MICELI. Fo osservare all'onorevole ministro ed alla Camera che l'onorevole guardasigilli, nei giorni di lunedì e martedì, è stato qui alla Camera quasi per tutta la tornata. Senonchè egli venne quando era cominciata la discussione sulla legge della circolazione cartacea, e ne uscì, in tutti i due giorni, prima che la tornata fosse finita. L'onorevole guardasigilli e l'onorevole presidente del Consiglio avrebbero dovuto ricordare che il regolamento che s'impone ai deputati s'impone anche ai signori ministri, e che era obbligo del ministro guardasigilli, e in sua vece del presidente del Consiglio, di rispondere alla mia domanda d'interpellanza prima che passassero le ventiquattro ore stabilite dal regolamento.

Comunque, se l'onorevole guardasigilli è ammalato, me ne rincresce, e mi auguro che la salute gli permetta quanto prima di venire alla Camera e così dar luogo alla discussione della mia interpellanza.

Ma io non posso accettare la dilazione a tempo quasi indeterminato che vorrebbe l'onorevole presidente del Consiglio.

Io non intesi giammai d'interrompere l'attuale discussione: l'onorevole guardasigilli, o qualche altro ministro per lui, avrebbero potuto benissimo dichiarare se accettano la mia interpellanza, e si avrebbe potuto stabilire quanto meno il giorno in cui essa avrebbe dovuto svolgersi. Ora l'onorevole presidente del Consiglio dice: differiamola dopo i

provvedimenti finanziari. A me sembra che questo importi rimandare una discussione, che io credo urgente e grave, alle calende greche; cosa che a me non fa comodo, come sono convinto che non faccia comodo al paese che i suoi più vitali interessi sieno dalla Camera dimenticati per troppo lungo tempo.

Prego dunque la Camera a concedermi lo svolgimento di questa interpellanza non appena sarà finita l'attuale discussione. Tra questa discussione e quella dei provvedimenti finanziari vi sarà naturalmente un intervallo sufficiente per poter trattare l'argomento da me proposto. Non è ancora pronta la relazione del progetto *omnibus* sui provvedimenti finanziari, mentre l'attuale discussione volge al suo termine.

Vegga dunque l'onorevole ministro che la sua dilazione è eccessiva: la mia domanda è discretissima.

Prego quindi la Camera, lo ripeto, di accordarmi il diritto di svolgere la mia interpellanza non appena compiuta la discussione attuale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dopo di aver detto che obliai l'incarico datomi dal mio onorevole collega, accusando così me stesso dell'indugio, e dopo averne chiesto scusa all'onorevole Miceli, credeva che ciò dovesse bastare per evitare la forma delle sue risposte.

Ad ogni modo torno a ripetere che se si tratta di una interrogazione, il ministro di grazia e giustizia è prontissimo a rispondere appena finita la discussione di questo progetto. Ma se si tratta di una interpellanza che implichi una lunga risposta, e che può dar luogo ad una mozione la quale a sua volta, enunciata che sia, porta la conseguenza di una seconda discussione, in tal caso io insisto perchè sia rimandata dopo i provvedimenti finanziari.

MICELI. Io non credo di avere mancato punto di cortesia verso l'onorevole presidente del Consiglio, perchè ho già ricordato che l'onorevole guardasigilli fu presente alle tornate di lunedì e di martedì, e non occorre che fosse rappresentato dall'onorevole Minghetti. (*Rumori a destra*)

In quanto poi alla proposta che egli mi fa, di convertire la mia interpellanza in interrogazione, mi permetta l'onorevole ministro che io resti giudice di questa questione.

La gravità della medesima mi sembra tale da non poter limitarne la trattazione ad un dialogo tra me e l'onorevole ministro guardasigilli. Io penso che in questa materia è necessario l'intervento dell'autorità della Camera, a che chiunque nei nostri onorevoli colleghi lo voglia, sia in grado di manifestare

le sue opinioni sul proposito, ed emerga dalla discussione un maturo giudizio. Per questa ragione io non posso convertire in una semplice interrogazione l'interpellanza che l'onorevole presidente vi ha già comunicato, e prego la Camera a fissare il giorno in cui lo svolgimento di essa deve essere fatto.

PRESIDENTE. Dunque, come hanno inteso, l'onorevole Miceli chiede di interpellare l'onorevole ministro guardasigilli sul modo con cui è applicato il regio *exequatur* nelle provviste beneficiarie, e prega la Camera perchè voglia fissare questa interpellanza subito ultimata la discussione di questo progetto di legge. L'onorevole presidente del Consiglio invece chiede che la medesima non debba aver luogo che dopo la discussione e la votazione dei provvedimenti finanziari.

GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il regolamento non lo permette.

GUERRIERI-GONZAGA. Io non ho nulla da opporre a che sia fissato quel giorno che la Camera crederà; soltanto vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio di avvisare il suo collega che, nell'intervallo, la questione non venga compromessa più di quello che possa essere stato fatto sino ad ora.

PRESIDENTE. Questa è un'altra questione.

Metto ai voti la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio...

LA PORTA. Io vorrei vedere, se fosse possibile, di conciliare la domanda dell'onorevole Miceli colla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

Veramente se i provvedimenti finanziari fossero pronti, in modo che il giorno dopo del voto definitivo sulla legge che abbiamo in discussione, si potessero discutere, allora sarei obbligato forse a pregare l'onorevole mio amico Miceli nel senso della proroga domandata dal Ministero; ma se la Camera vedesse un margine sufficiente tra la votazione di questa legge e la discussione dei provvedimenti finanziari, allora io crederei probabile che, tanto l'onorevole ministro, quanto la Camera, potessero venire nella risoluzione di accettare la proposta dell'onorevole Miceli.

Quindi io non vorrei che pel momento si decidesse sulla fissazione del giorno per lo svolgimento dell'interpellanza; se l'onorevole Miceli acconsentisse io vorrei che si lasciasse votare la legge sulla circolazione cartacea, e intanto si vedrebbe se la legge sui provvedimenti finanziari potesse essere pronta, o quanto tempo ci lasciasse il ritardo delle rispettive relazioni, e della discussione che dovrebbe farne la Camera. Potrebbe così meglio stabilirsi il giorno dell'interpellanza Miceli, in condi-

zioni più opportune per l'onorevole interpellante, per l'onorevole ministro e per la Camera.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io spero che prima che sia votato il progetto che attualmente ci occupa, sia stampata e distribuita la relazione sopra le modificazioni proposte alla tassa del registro e bollo, modificazioni che sebbene non facciano parte di quel complesso di leggi che si è chiamato dei provvedimenti finanziari, pure entrano nel mio piano finanziario. Verificandosi ciò, io chiederò alla Camera di procedere immediatamente alla discussione del progetto relativo alle suddette modificazioni.

Se adunque l'onorevole Miceli ha qualche cosa di urgente e di grave da chiedere in guisa che il ministro possa limitarsi a dare una breve risposta, io non mi oppongo allora a che egli faccia questa sua interrogazione non appena finito il progetto di legge che stiamo discutendo. Ma se si tratta di una vera e propria interpellanza, in tal caso, per le ragioni che ho già detto, insisterei perchè fosse rimandata dopo la discussione dei provvedimenti finanziari.

NICOTERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, non posso dargliela, perchè il regolamento prescrive che solo il ministro deve dichiarare se accetta o no, e nient'altro. Non è quindi possibile che si apra una discussione. Onorevole Miceli aderisce?

NICOTERA. Perdoni, onorevole presidente. Ho chiesto la parola sull'osservazione dell'onorevole Guerrieri-Gonzaga.

PRESIDENTE. Veramente l'onorevole Guerrieri-Gonzaga non aveva diritto di fare quell'osservazione. (*ilarità*) È impossibile ogni discussione quando il regolamento non è da tutti osservato. Onorevole Miceli aderisce?

MICELI. Faccio osservare all'onorevole presidente del Consiglio che nello svolgimento delle interpellanze vi sono due stadi. Il primo rassomiglia alla discussione che si tiene nella circostanza di una semplice interrogazione.

Io non so comprendere perchè egli voglia farmi convertire l'interpellanza in un'interrogazione...

PRESIDENTE. È un diritto che ha.

MICELI... mentre, finito il primo stadio dell'interpellanza, e presentandosi da me una proposta da sottomettere al voto della Camera, allora questa stabilirebbe, nella sua piena libertà, il tempo della ulteriore discussione aperta a tutti i deputati che volessero prendervi parte. Nondimeno, io accetto la proposta del mio onorevole amico La Porta, cioè che dopo compiuta la discussione della legge attuale la Camera deciderà se vi è tempo di fare la

mia interpellanza, prima che vengano in discussione i provvedimenti finanziari...

PRESIDENTE. Ho capito, onorevole Miceli.

NICOTERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non è più il caso, onorevole Nicotera.

NICOTERA. Mi vuol lasciar parlare, onorevole presidente?

PRESIDENTE. Non si può.

LAZZARO. (*Rivolto al deputato Nicotera*) Insistete nel parlare.

NICOTERA. Se il presidente non vuole, è inutile che io insista.

PRESIDENTE. Non sono io che non voglio, è il regolamento. Ho già dichiarato che l'onorevole Guerrieri-Gonzaga ha parlato, mentre non ne aveva il diritto. (*Si ride*)

Su che cosa intende parlare?

NICOTERA. Per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Le parole dell'onorevole Guerrieri-Gonzaga suscitano un dubbio, cioè che il Governo possa compiere qualche atto che comprometta la questione; e l'onorevole Guerrieri si è domandato se il tempo non pregiudica la questione. Io voleva poi fare osservare all'onorevole presidente del Consiglio, che il suo desiderio può essere soddisfatto. Di che cosa si tratta? L'onorevole Miceli muove un'interpellanza. Egli sa meglio di me, che fino a quando l'interpellante non presenta una risoluzione, non è consentito alla Camera di entrare nella discussione dell'argomento. Ebbene, vedremo quando l'interpellante presenterà una risoluzione, se la presenterà, se sarà il caso di discuterla subito o di rimandarla a dopo i provvedimenti finanziari. Quindi mi pare che l'onorevole presidente del Consiglio potrebbe consentire a che l'interpellanza avesse luogo, e quando l'interpellante presentasse una risoluzione, allora egli, il presidente del Consiglio, potrà proporre alla Camera, che la discussione sia rinviata dopo quella dei provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io prego l'onorevole Guerrieri e l'onorevole Nicotera di rassicurarsi, perchè il Governo procede caso per caso sulla scorta delle massime seguite finora e dietro l'opinione del Consiglio di Stato; e non intende di variare questo procedimento.

Quanto all'altro punto osserverò che una volta che una interpellanza è svolta, può avvenire che la Camera non possa e non voglia restare nell'incertezza sulla risoluzione proposta. Io quindi devo mantenere interamente quanto ho già detto.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Vi sono due proposte: l'una è quella dell'onorevole La Porta, accettata dall'onorevole Miceli, che la Camera, per ora, non fissi il giorno in cui questa interpellanza debba aver luogo, ma si riservi di ciò fare quando sia finita la discussione attualmente in corso. L'altra proposta è quella dell'onorevole presidente del Consiglio, che cioè l'interpellanza abbia luogo, quando siano discussi e votati i provvedimenti finanziari.

La proposta dell'onorevole presidente del Consiglio è la più larga.

Voci a sinistra. No! no!

LA PORTA. La mia è una proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Fa lo stesso.

Metto dunque ai voti anzitutto la proposta dell'onorevole La Porta, cioè che la Camera si riservi di fissare il giorno dopo finita l'attuale discussione.

(Dopo prova e controprova, la proposta sospensiva è respinta.)

Ora pongo a partito la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio...

MICELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Durante la votazione non si può parlare.

MICELI. La votazione non è cominciata.

PRESIDENTE. È cominciata.

MICELI. Il regolamento dice che non è cominciata.

PRESIDENTE. È cominciata colla prima deliberazione, e non le posso dare la parola.

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, la quale consiste nel rimandare quest'interpellanza dopo la votazione dei provvedimenti finanziari.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

L'onorevole Pissavini ha presentato un progetto di legge, che sarà trasmesso agli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTESO A REGOLARE LA CIRCOLAZIONE CARTACEA DURANTE IL CORSO FORZOSO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge inteso a regolare la circolazione cartacea.

La Camera rammenta che siamo rimasti all'articolo 16 del quale è stata chiusa la discussione, lasciando facoltà ai diversi proponenti modificazioni di svolgerle, quando le medesime fossero state appoggiate.

La prima proposta, per ordine di presentazione, è quella dell'onorevole De Luca Francesco, la quale dovrebbe sostituirsi all'articolo stesso.

Essa è così concepita:

« Art. 16. Le riserve metalliche possedute dagli istituti di credito autorizzati all'emissione di biglietti saranno progressivamente liberate da ogni vincolo d'immobilizzazione, con l'obbligo per gli altri istituti di rendere alla Banca Nazionale nel regno d'Italia, in biglietti della Banca medesima, la somma che essa ha loro somministrata sulle rispettive riserve metalliche immobilizzate in virtù del regio decreto 1° maggio 1866, n° 2873.

« Questa liberazione avrà luogo per un quarto alla pubblicazione della presente legge, per un quarto non prima del termine di un anno, e per la restante metà alla cessazione del corso legale.

« Della parte che rimarrà vincolata si terrà conto agli effetti dell'articolo 7. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole De Luca ha facoltà di svolgerla.

DE LUCA FRANCESCO. (*Della Commissione*) Basterebbero poche parole per isvolgere il concetto che ha mosso i miei amici e me a portare all'articolo 16 questa modificazione, o variazione che vuoi.

Dai vari discorsi tenuti, ognuno ricorda che emergevano spontanee tre proposte. Una per il rigetto dell'articolo; un'altra per la sospensione, ed una terza per l'approvazione dell'articolo, com'era proposto. Dietro ciò è surta la necessità per una modificazione della quale or ora parlerò.

Noi non abbiamo potuto fermarci al rigetto per la ragione che non potremmo consentire che una massa significativa di moneta metallica rimanesse ulteriormente inerte.

La sospensiva era una tal questione alla quale noi forse inclinavamo, ma riflettendo che essa non risolveva la questione e la faceva riprodurre rinnovando lo stato di perplessità, che attualmente divide gli animi, e d'altronde, lasciando la questione insoluta, la legge veniva ad essere alquanto tocca nel suo definitivo assetto, nella sua armonia, nel suo insieme, è perciò che noi abbiamo abbandonata anche l'idea della sospensiva. Ma le preoccupazioni di tutte le parti della Camera, di tutti gli oratori avversari e favorevoli erano manifeste, e vi erano preoccupazioni gravi, anzi timori intorno allo svincolo immediato di tutte le riserve metalliche.

Varie contingenze, varie eventualità potrebbero sorgere, per cui bisognerebbe cercare dei provvedimenti. Quindi è che, preoccupati anche noi da questa idea, siamo venuti a proporre un modo per il quale, mentre la maggior parte della riserva metallica rimane intatta per un determinato tempo, il quarto solo viene ad essere svincolato dopo la pub-

blicazione della legge, mediante quelle cautele e quegli impieghi che la Camera determinerà. Ne segue da ciò che Parlamento e Governo potranno fare un esperimento al quale, se accenna a beneficio, susseguirà il secondo sprigionamento; ma se per avventura riuscisse dannoso, e Parlamento e Ministero potranno adottare quei temperamenti per impedire l'ulteriore svincolo, ed insieme cercare di ritirare tutto quell'oro che si è messo in circolazione.

L'onorevole Borruso fece una obiezione, alla quale egli provvede col suo emendamento. Io, interrompendolo, dissi, che si svincolava in proporzione. Ma sento dire che la Commissione ha modificata questa parte della mia versione, e che in conseguenza provvede in modo conveniente.

Questi sono, in brevi parole, i motivi che ci hanno indotti a proporre questa modificazione, la quale credo che presenti un temperamento accettabile, ed a cui la Camera possa fare favorevole accoglienza.

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, accetta la modificazione fatta al suo emendamento dall'onorevole Borruso?

DE LUCA FRANCESCO. Sì, l'accetto.

MEZZANOTTE, relatore. La modificazione fatta all'emendamento dell'onorevole De Luca, per far ragione alla proposta dell'onorevole Borruso, consisterebbe nel porre dopo le parole: « Le riserve metalliche possedute dagli istituti di credito autorizzati all'emissione di biglietti saranno progressivamente liberate da ogni vincolo d'immobilizzazione, con l'obbligo per gli altri istituti di rendere, » queste altre: « nei termini e nei modi che saranno determinati dal regolamento di cui all'articolo 29; » poi verrebbe il rimanente del comma, cioè le parole: « alla Banca Nazionale nel regno d'Italia, in biglietti della Banca medesima, la somma che essa ha loro somministrata sulle rispettive riserve metalliche immobilizzate in virtù del regio decreto 1° maggio 1866, n° 2873, » ecc.

E la ragione è semplicissima.

L'onorevole Borruso diceva: ammesso questo mutamento dell'articolo 16, svincolata solamente la quarta parte della riserva, agli istituti non resterebbe pel cambio che il dodicesimo. E questo all'onorevole Borruso sembrava poco nel caso che si facesse vivo il cambio dei biglietti.

Veramente, durante il corso legale non v'è timore che questo cambio si faccia così vivace: ma, ad ogni modo, si terrà conto di quello che domanda l'onorevole Borruso nel regolamento che deve farsi dal Governo, perchè questa legge, come tutti sanno, non può andare effettivamente in esecuzione se non

quando i biglietti consorziali saranno fabbricati e messi in cambio degli inconvertibili della Banca Nazionale.

Per far questo occorre circa un anno, se pure basterà. Ed allora le Banche si troveranno svincolata anche l'altra quarta parte, cosicchè avranno una metà delle riserve svincolate, e potranno sopperire al cambio durante il corso legale per l'anno successivo ancora.

Ho voluto dare queste spiegazioni per rassicurare il mio amico Borruso.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Mezzanotte ha una formola diversa da proporre?

MEZZANOTTE, relatore. La stessa dell'onorevole De Luca; soltanto vi s'intercalerebbero le parole: *nei termini e nei modi che saranno determinati dal regolamento, di cui all'articolo 29.*

PRESIDENTE. Leggo il primo comma dell'articolo 16 quale verrebbe proposto dall'onorevole De Luca e modificato dalla Commissione.

« Le riserve metalliche possedute dagli istituti di credito autorizzati all'emissione di biglietti saranno progressivamente liberate da ogni vincolo d'immobilizzazione, con l'obbligo per gli altri istituti di rendere, nei termini e nei modi che saranno determinati dal regolamento di cui all'articolo 19, alla Banca Nazionale nel regno d'Italia, in biglietti della Banca medesima, la somma che essa ha loro somministrata sulle rispettive riserve metalliche immobilizzate in virtù del regio decreto 1° maggio 1866, n° 2873. »

Onorevole Borruso, accetta questa modificazione?

BORRUSO. Se il riferirsi al regolamento importa che sarà provveduto nel medesimo in modo da obbligare le Banche alla restituzione dei biglietti della Banca Nazionale in proporzione che sarà svincolata la riserva metallica, io non ho difficoltà di accettare l'emendamento della Commissione e ritirare il mio. Mi basta che si provveda.

Diversamente insisterei nel mio emendamento, perchè ritengo che le Banche si troverebbero in un grave imbarazzo, e la ragione la dico in due parole: perchè non avrebbero che lo svincolo di una sola quarta parte, e questa stessa quarta parte non l'avrebbero nemmeno immediatamente disponibile, perchè, siccome c'è un articolo che nega alle Banche la negoziazione diretta, non possono far uscire quest'oro se non quando vengono le cambiali allo sconto, ed intanto sarebbero obbligate a restituire immediatamente tutti i biglietti alla Banca Nazionale, senza avere il biglietto consortile che sono obbligati a provvedersi quando l'oro sorte, ed a misura che sorte, altrimenti sarebbero obbligate a tenere

una doppia riserva, una in biglietti consortili ed una in oro. Ora come farebbero in questo periodo di transazione? In oro non possono fare il cambio, perchè sarebbe un inconveniente serio, e se fossero obbligati a fare il cambio in oro, tutti correrebbero a fare il cambio, ed in un momento sparirebbe la riserva metallica. I biglietti della Banca Nazionale li hanno restituiti; in cambio non hanno avuto i biglietti consortili. Dunque l'inconveniente è serio, questa epoca di transazione sarà un poco difficile per i Banche, perciò io dico, se questo riferirsi al regolamento importa che la restituzione sarà graduale a misura dello svincolo della riserva, io accetto l'emendamento proposto dalla Commissione, diversamente insisterò sul mio.

Spero che l'onorevole ministro vorrà darmi qualche spiegazione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credo che nel caso presente non ci sia il pericolo a cui allude l'onorevole Borruso, e sarei troppo lungo se dovessi spiegarne i motivi. Non ometterò però di dire che se inconveniente ci è deve essere evitato, e a quest'uopo saranno consultate le Banche stesse sulla posizione che ciascuna può avere durante questo periodo, e che qualora ci fosse il pericolo, il regolamento determinerà i modi ed i termini in guisa da poterlo evitare.

BORRUSO. In tal caso, ritiro il mio emendamento, ed accetto quello proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento proposto dagli onorevoli Servolini, Pericoli, Fano e Tenani così concepito:

« La liberazione da detto vincolo avrà luogo gradatamente di semestre in semestre, e si compirà soltanto alla fine dei due anni prescritti alla cessazione del corso legale dei biglietti delle Banche. »

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

Essendo appoggiato do la parola all'onorevole Servolini per svolgerlo.

SERVOLINI. La proposta da me fatta coll'appoggio di alcuni miei colleghi non ha bisogno di essere svolta, essa parla da sè. Trattasi di una misura di cautela che ci parve evidentemente necessaria anche di fronte al disposto nell'ultimo comma dell'articolo 17.

Ma dal momento che rilevo esservi un'altra proposta consimile, anzi in termini più espliciti, dichiaro che, per conto mio e dei miei colleghi, la ritiro.

PRESIDENTE. Dunque la ritira.

Per ultimo viene la proposta dell'onorevole Finzi, così concepita:

« Le riserve metalliche possedute dagli istituti di

credito autorizzati alla emissione di biglietti passeranno in deposito presso il Tesoro dello Stato.

« Il Governo consegna agli istituti un valore corrispondente a queste riserve metalliche in biglietti consortili da procacciarsi all'infuori del miliardo.

« Venendo a cessare il corso forzoso, il Governo restituirà agli istituti i depositi metallici, e ritirerà i biglietti che ha consegnato in equivalenza.

« Durante il corso forzoso, il Governo potrà usare dei depositi metallici ottenuti dalle Banche di emissione in queste operazioni che stimerà opportune per evitare le repentine e gravi oscillazioni dell'aggio dell'oro nel mercato monetario, con obbligo però di avere riprodotto, di tre in tre mesi, nelle casse del Tesoro, l'intero ammontare dei detti depositi. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Finzi ha facoltà di parlare.

FINZI. Ho potuto proporre un sistema affatto diverso a quello del progetto di legge di utilizzare le riserve metalliche e di svincolarle dall'obbligo di restare inefficaci come la legge del 1866 stabilisce.

Il sistema proposto dal ministro delle finanze nel suo progetto di legge, e quello ritemprato con poca differenza dalla Commissione, stabiliscono qualche cosa di così discrepante da quanto la legge del 1866 aveva provveduto, che mi pare davvero valga la pena di analizzare e di riconoscere prima di aderirvi quali furono i moventi veri che indussero allora il Governo a volere che le riserve metalliche restassero come sequestrate ed immobilizzate.

Quali sono gl'interessi cui allora volle provvedere la legge, che ora possa dirsi non sussistano più o che si possano considerare avere siffattamente perduto la loro efficacia da permetterci d'abrogare interamente i provvedimenti d'allora?

Il Governo, a determinare l'immobilizzazione delle riserve metalliche esistenti presso le Banche d'emissione, fu tratto dal concetto di utilità che la presenza del metallo che si trovava in circolazione in quel momento non avesse a potere scomparire interamente dal nostro mercato monetario e non ci creasse la dura condizione di dovere, in determinate contingenze, provvedere a condizioni troppo gravose al bisogno della valuta metallica per le trattazioni estere, sia private che pubbliche, senza avere nessuna riserva che ci potesse soccorrere.

Credo che questo provvedimento di alta tutela pubblica mirasse anche a considerazioni di ordine superiore, vale a dire non volesse esporre il paese, in momenti di conturbazioni politiche possibili, a vedersi intieramente rifiutato il credito all'estero,

perchè appunto ci sarebbe mancato lo strumento di comunicazione commerciale internazionale, qualora tutto il nostro mercato monetario l'avessimo riempito di carta, vale a dire di quel rappresentativo che non ha per sè valore intrinseco, ma che ha soltanto quello della fiducia o che la forza della legge gli accorda.

Oggigiorno viviamo noi in condizioni tanto diverse da quelle che erano apprezzate nel 1866 da potere negare le ragioni che dettarono allora codesto provvedimento? Siamo noi venuti a tale da poter essere sicuri che il nostro bilancio commerciale è sufficientemente vantaggioso per l'Italia da riprodurre facilmente l'oro che ci occorre per le nostre transazioni all'estero e dispensarci da tale riserva? Possiamo noi credere ad una situazione politica così normale, così stabile da poter rispondere e confidare che in qualunque eventualità non ci farà difetto la moneta metallica necessaria alle nostre transazioni col mercato estero?

A me pare che le cose non stiano così, e non essendo così non posso credere che sia sano il concetto di svincolare intieramente le riserve metalliche, le quali, malgrado il modo di commerciabilità cui sarebbero destinate, dovessero sembrare conservare possibilità di facilmente riprodursi; parimente non so ammettere che offrano sicurezza equivalente di sussistere, come quella che derivava dai provvedimenti del 1866.

La considerazione principale che mosse Ministero e Commissione a propugnare lo svincolo delle riserve è a ricercarsi nell'intento di fare fruttare codeste masse metalliche, le quali, mentre sono immobilizzate, restano improduttive.

A mio avviso si potrebbe trovare modo di non alienare le masse di riserva metallica e renderle al tempo stesso produttive; noi possiamo metterle in circolazione colla forma della nostra moneta nazionale, ritirandole cioè sotto custodia del Tesoro ed offrendone l'equivalenza alle Banche in tanta carta a corso forzoso, determinandone così la commerciabilità e la produttività che è desiderata, senza fare il sacrificio di migliori vedute.

Il rendere possibile l'alienazione e la scomparsa delle riserve metalliche, questo mi appare un concetto soverchiamente audace e non vorrei fosse seguito.

Ora, se lo Stato deve, come io propongo, rifornire le Banche della equivalenza delle specie metalliche che esse dovrebbero depositare nelle casse dello Stato, non potrà di rincontro essere accordato allo Stato di farne qualche proficuo uso nel migliorare con qualche espediente, non dico già con

mezzi assolutamente efficaci, le condizioni eventuali del mercato monetario?

La Commissione non crede che vi abbiano esempi di intervento efficace di Governi sui corsi del mercato monetario, là in quei paesi dove, al pari che nel nostro, si venne alla necessità di adoperare la carta a corso forzoso?

Io credo che questo intervento sia stato utilmente praticato in un tempo non lontano in Austria, e con non minore efficacia anche in America.

Or bene, dobbiamo noi considerarci incapaci a fare quanto dagli altri Governi si è pure saputo utilmente fare, di esercitare, cioè, una vigilanza attiva sui mercati monetari, spiarne i bisogni, ed a seconda degli eventi, intervenire a farvi comparire l'oro quando è richiesto, nè si potrebbe conseguire che, passando per gravi strettezze, si prevenissero i subitanei sgomenti che si possono produrre per la deficienza istantanea della moneta metallica?

Non è egli possibile di organizzare presso le nostre tesorerie un ufficio il quale vigili sulle oscillazioni del mercato, ed all'evenienza produca quella misura di oro che è necessaria, per ritirarlo poi immediatamente quando questo pondo sia cascato e il mercato ne offra una quantità conveniente?

Signori, noi non vedremo realmente e stabilmente diminuire il disaggio se non quando avremo di gran lunga migliorata la nostra bilancia commerciale, vale a dire quando le esportazioni nostre non abbiano ottenuta una costante prevalenza sulle importazioni, e finchè non ci saremo messi in credito verso l'estero.

Insino a tanto che non ci metteremo in credito verso l'estero, non potremo rifornire il nostro mercato monetario di quella quantità d'oro che è necessaria per corrispondere alle importazioni che facciamo; insino a tanto che resteremo debitori, noi saremo costretti comprare l'oro con tanto maggiore aggio quanto minore ne sarà l'offerta.

Coloro che credono che ben altre cagioni influiscano a determinare il disaggio della carta, vanno errati, e non poco. Pare vero a me che ciò che maggiormente influisce oggi sul nostro mercato monetario ad accrescere l'aggio dell'oro è precisamente che in quest'anno è venuta meno quell'esportazione delle produzioni nostrali più ricche che noi soleavamo fare. Lo stagnamento del mercato serico è quello che ha prodotto il maggiore squilibrio nel nostro mercato monetario, è la cagione precipua dell'accrescimento dell'attuale disaggio.

Ma, signori, è per questo mancata la ricchezza pubblica? Le nostre produzioni sono andate deserte? No, esistono, e sono quelle che sono chia-

mate ad introdurci, in un termine più o meno vicino, ancora di nuovo quella misura di moneta metallica che ci è venuta meno istantaneamente.

Se noi potessimo con espedienti transitorii presentare ora sul mercato questa quantità d'oro che ci è richiesta e che ci manca eventualmente, non faremmo opera buona ed efficace? A chi dobbiamo abbandonare l'iniziativa di quest'opera? Dobbiamo abbandonarla, non vorrei dire la parola all'avidità, ma agli interessi individuali, agli interessi delle Banche? Gli interessi della nazione non saranno meglio tutelati dal Governo? L'interesse privato non chiamerebbe anche in questo caso se non che a speculare sul disaggio della carta, e la facoltà accordata alle Banche di scontare cambiali pagabili in oro non ci condurrà ad altro risultato che a determinarne una maggiore ricerca, a doverne comperare in più gran copia all'estero, e perciò a contribuire ad un rialzo ancora più forte dell'aggio a confronto di quello che abbiamo.

È questa la conclusione che io mi attendo, se viene lasciato senza correttivo, dall'applicazione dell'articolo 18 che venne ieri votato. Non so veramente raccogliere nella mia mente le eccezioni che si potrebbero opporre a questo mio concetto; ma probabilmente tutte saranno contenute nei seguenti limiti.

Il Governo è un cattivo amministratore; il Governo non ha potenza di vigilanza sufficiente sui mercati dove le oscillazioni si produrranno; il Governo sarà ingannato ed emetterà l'oro quando non dovrà emetterlo e poi sarà costretto a ricomprarlo, quindi se ne farà monopolio per farlo rincarire. Tutte queste eccezioni, dico il vero, non mi arrestano. Ve ne potranno essere d'altra natura che non indovino, ma a quelle di siffatta indole mi occorre solamente di rispondere che non fa d'uopo di gran scienza per conoscere le condizioni di un mercato monetario; è una scienza che possiede qualsiasi cambiavalute; quindi è supponibile che accanto ad un tesoriere dello Stato ci possa stare chi abbia acutezza sufficiente di vedute ed altrettanta attività da poter riconoscere le cause da cui le oscillazioni vengono prodotte. Io credo che quella fiducia che può meritare qualsiasi discreta intelligenza, debba meritarsela tanto meglio l'intelligenza che si può qualificare la sintesi dell'intelligenza di tutto il paese, che è appunto rappresentata nel Governo. Io non ho diffidenza verso il Governo, e credo che egli abbia tutti i mezzi per esercitare un sindacato del mercato monetario. Il sindacato che io suppongo poter esistere presso il Tesoro dello Stato non mi spaventa, come talvolta potrebbero a ragione spa-

ventare quei sindacati che fanno scorta a certe imprese industriali ed a certe Banche, i quali hanno finito col dare risultati tutto affatto contrari, tutto affatto negativi a quelli che avrebbero dovuto dare.

Signori, in questo caso è l'interesse pubblico che agisce, è l'interesse pubblico, il quale trova le sue interpretazioni, è l'interesse pubblico che ci ammaestrerà anche in quei piccoli accorgimenti che non vanno al di là dell'intelligenza di un cambiavalute.

Farei opera vana a ricordare che sono mille i modi con cui il Governo potrebbe provvedere al proprio assunto: potrebbe provvedervi sia facendo compera di divise estere, delle divise meglio accreditate e sicure, come le inglesi e le francesi, quando il mercato è tranquillo, per produrle soltanto sul nostro mercato monetario quando la domanda ne diventasse viva: allora ne scaturirebbe quella tranquillità per cui le gravi alterazioni del disaggio sarebbero di leggieri rimosse.

Dopo aver toccato brevemente ai concetti che non dovrebbero essere abbandonati, perchè erano stati accolti dal Governo provvidamente e militano ancora per raccomandare la conservazione delle riserve metalliche; dopo avere dimostrato come con tutta agevolezza si potrebbe renderle produttive, sotto la forma di carta da fornirsi alle Banche togliendole allo stagnamento di cui soffrono adesso; dopo avere dimostrato come potrebbero riescire un docile strumento di espedienti, ma espedienti efficaci, in mano del Governo, per resistere alle istantanee scosse del mercato monetario; faccio stima che, quand'anche questa mia proposta non trovi favore nè nel ministro, nè nella Commissione, e venga respinta dalla Camera, essa non potrà essere trovata nè avventata nè inconsulta, ed auguro non venga l'ora che debba essere ricordata come atto di previdenza negletta.

PRESIDENTE. Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Branca così concepita:

« Per effettuare lo svincolo delle riserve metalliche gli istituti di credito saranno obbligati ad immobilizzare l'equivalente in carta consorziale. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Branca ha facoltà di svolgerla.

BRANCA. Lo scopo del mio emendamento è precisamente quello di mettere a nudo il sistema della Commissione.

Uno degli argomenti principali del sistema della Commissione è che lo svincolo delle riserve metalliche tenda a diminuire la carta circolante, perchè una porzione di questa carta viene a prendere il

posto delle riserve metalliche svincolate. Io ho già accennata altra volta l'osservazione che sto per ripetere, e l'onorevole Minghetti ha dovuto ammettere che era fine, e mi diede molta maggior lode che io non meritassi. Cito questo, per puntellarmi sull'onorevole presidente del Consiglio per sostenere il mio emendamento.

Io diceva, e lo ripeto adesso: se voi permettete che la riserva svincolata possa essere ricostituita di nuovo in moneta, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che la riserva in oro verrà ad agire sulla circolazione in corresponsivo della carta, cioè le Banche, mentre daranno l'oro in cambiali, quando quest'oro sarà restituito, metteranno l'oro al posto della carta, e la carta consorziale opererà tutta sulla circolazione.

Era per questo che io diceva: se voi volete veramente che una parte della carta consorziale resti immobilizzata e non agisca sulla circolazione, occorre che una volta che sia svincolata una parte della riserva metallica, si mobilizzi una parte corrispondente di biglietti per costituire la riserva in guisa che, o entri o esca la riserva metallica, resti sempre l'equivalente di biglietti consorziali fuori di circolazione.

Io diceva questo, non perchè fossi favorevole al principio generale dello svincolo della riserva metallica, poichè mi resta sempre impressa nella mente l'osservazione dell'onorevole Minghetti, che carta via carta fa carta, e credo che colla riserva in biglietti non abbiamo una solida garanzia; ma, una volta che la Commissione sostiene questo sistema, io vorrei almeno procurare di diminuire la carta circolante.

Quando, ai termini dell'articolo 7, la riserva possa essere costituita indifferentemente di numerario o di carta, potendo appunto accadere che si cambiasse di continuo, ed ora fosse carta, ora fosse oro, non si potrebbe scansare l'effetto che tutta la somma della carta agisse sulla circolazione. Nè si dica che vi è un articolo della legge il quale prescrive che le Banche non potranno fare operazioni dirette di cambio sull'oro; ma, se non lo faranno esse, lo faranno quelli tra i loro clienti che faranno la speculazione delle cambiali in oro.

Detto questo, non insisterò molto sul mio emendamento, ma desidero sapere il pensiero netto della Commissione in proposito. Se la Commissione non accetterà il mio emendamento, credo che il suo sistema di restringimento della carta, mediante la formazione della riserva con biglietti consorziali, non possa produrre effetti.

Sentite le dichiarazioni della Commissione, sarò contentissimo di ritirare la mia proposta.

MEZZANOTTE, relatore. È già stato votato che le riserve possono essere in oro od in carta. Quindi è questa una facoltà che non si può togliere alle Banche. La mobilitazione alla quale accenna l'onorevole Branca è assolutamente impossibile. La riserva, anzichè essere immobilizzata, deve, per servire ai cambi, rimanere disponibile.

Questo per la proprietà dell'espressione.

Quello che si proponevano il Governo e la Commissione era di fare in modo che non ci fosse carta a corso forzoso più di quello che occorresse in sostituzione della riserva metallica. E, siccome le Banche non vogliono tenere senza frutto le riserve in oro, debbono tenere altrettanta carta inconvertibile, alla qual cosa si è provveduto cogli articoli votati.

È questa la spiegazione che io dovevo dare all'onorevole Branca.

BRANCA. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Dopo le spiegazioni della Commissione, ritiro il mio emendamento. Non è già che io accetti la spiegazione, poichè le osservazioni da me fatte sullo stesso proposito sorsero quando era stato votato l'articolo 7, e si discuteva sull'articolo 10, ed allora l'onorevole presidente del Consiglio disse che la questione da me agitata doveva esaminarsi in occasione dell'articolo 16. Non sussiste quindi la questione d'ordine che vuol fare la Commissione, opponendomi una eccezione di procedura.

Rispetto all'immobilizzazione, dirò all'onorevole relatore che non credo che le riserve in carta possano essere immobilizzate nel senso che egli intende.

MEZZANOTTE, relatore. Come è scritto.

BRANCA. Parlo del senso che egli intende dare a quelle parole. Si sa che, dal momento che le riserve consistevano in biglietti consorziali, erano riserve destinate al cambio dei biglietti emessi dalle Banche. Queste riserve erano immobili, ma erano immobili nel senso che le Banche dovevano sempre tenere giacenti nelle loro casse tanti biglietti consorziali, che corrispondessero al terzo della loro carta circolante. Ecco quale era l'immobilità da me desiderata.

Quando vi sono riserve anche fuori il corso forzoso e col sistema monetario metallico, poniamo che le Banche abbiano l'obbligo di tenere cento milioni di riserva in oro; questi cento milioni non saranno sempre costituiti dagli stessi pezzi di venti franchi, perchè sempre ne esce una parte e ne rientra

un'altra, di guisa che l'immobilità sta nel limite fisso, che è sempre quel terzo che deve restare nelle casse. Questo era quello che io pretendeva.

Dunque, ripeto, non per le spiegazioni che mi ha dato la Commissione, che io non accetto, ma perchè comprendo che a quest'ora sarebbe inutile di voler insistere sopra altre modifiche, e bastandomi solo di constatare il fatto che il principio su cui la Commissione basava il suo sistema, cioè sulla limitazione della circolazione, non esiste, dacchè non accetta il mio emendamento, io lo ritiro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Permetta l'onorevole Branca che io rettifichi alcune sue parole. Egli suppone che le Banche tengano nelle loro casse le riserve metalliche in oro. Ma allora esse dovrebbero dare dell'oro al primo che viene a chiedere il cambio dei biglietti, ciò che non farebbe il loro tornaconto.

Noi invece abbiamo supposto quello che è nella natura delle cose, cioè che le Banche, specialmente quando sarà finito il corso legale, anzi che tenere le loro riserve in oro, le terranno in carta almeno per la massima parte...

BRANCA. In questo siamo d'accordo, per una parte, ma non per l'intero.

MINISTRO PER LE FINANZE. Tanto meglio. Dunque, se non completamente, si verificherà però in gran parte quello che la Commissione ed il Ministero avevano detto.

Rispetto poi all'emendamento dell'onorevole Finzi, mi duole di non poterlo accettare, per due ragioni. La prima, perchè si dovrebbero fabbricare in più tanti biglietti consorziali quanti ne occorrono per consegnare alle Banche; la seconda, perchè si darebbero al Governo uffici e responsabilità che, a mio avviso, non gli appartengono.

Il Governo ha i suoi uffici nobilissimi, grandissimi, ed in questo sono d'accordo coll'onorevole Finzi. Ma fra gli uffici del Governo non c'è quello di fare il banchiere, nè di moderare le oscillazioni dei cambi col gettare sul mercato dell'oro o col ritirarne.

Per conseguenza, sia per non emettere maggior quantità di valori cartacei, sia per non dare al Governo un ufficio e una responsabilità che non gli spetta, non potrei accettare l'emendamento dell'onorevole Finzi.

PRESIDENTE. Rimangono due sole proposte che stanno di fronte.

L'una è l'articolo 16 proposto dall'onorevole De Luca, emendato dalla Commissione, ed accettato dall'onorevole Borruso...

MINISTRO PER LE FINANZE. Lo accetto anch'io.

PRESIDENTE... e dall'onorevole ministro per le finanze.

L'altra è la proposta dell'onorevole Finzi, la quale si distacca di più dal concetto ministeriale, epperò ha la precedenza nella votazione.

Rileggo la proposta dell'onorevole Finzi:

« Le riserve metalliche possedute dagli istituti di credito autorizzati alla emissione di biglietti passeranno in deposito presso il Tesoro dello Stato.

« Il Governo consegna agli istituti un valore corrispondente a queste riserve metalliche in biglietti consortili da procacciarsi all'infuori del miliardo.

« Venendo a cessare il corso forzoso, il Governo restituirà agli istituti i depositi metallici, e ritirerà i biglietti che ha consegnato in equivalenza.

« Durante il corso forzoso, il Governo potrà usare dei depositi metallici ottenuti dalle Banche di emissione in quelle operazioni che stimerà opportune per evitare le repentine e gravi oscillazioni dell'aggio dell'oro nel mercato monetario, con obbligo però di avere riprodotto, di tre in tre mesi, nelle casse del Tesoro, l'intero ammontare dei detti depositi. »

Pongo ai voti questa proposta.

(È respinta.)

Leggo ora l'articolo 16 proposto dall'onorevole De Luca Francesco, emendato dalla Commissione, ed accettato dall'onorevole Borruso e dall'onorevole ministro delle finanze:

« Le riserve metalliche possedute dagli istituti di credito, autorizzati all'emissione di biglietti, saranno progressivamente liberate da ogni vincolo d'immobilizzazione, con l'obbligo per gli altri istituti di rendere, nei termini e nei modi che saranno determinati dal regolamento di cui all'articolo 29, alla Banca Nazionale nel regno d'Italia, in biglietti della Banca medesima, la somma che essa ha loro somministrata sulle rispettive riserve metalliche immobilizzate in virtù del regio decreto 1° maggio 1866, n° 2873.

« Questa liberazione avrà luogo par un quarto alla pubblicazione della presente legge, per un quarto non prima del termine di un anno, e per la restante metà alla cessazione del corso legale.

« Della parte che rimarrà vincolata si terrà conto agli effetti dell'articolo 7. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora passeremo all'articolo 17 del progetto della Commissione:

« Art. 17. Gli istituti suddetti potranno usufruttare le riserve metalliche con acquisto di cambiali a scadenza non maggiore di tre mesi e pagabili nello

Stato in moneta metallica, a tenore delle leggi monetarie vigenti, ed anche di titoli garantiti dallo Stato, già sorteggiati, e pagabili in moneta metallica entro tre mesi.

» Ogni altro impiego delle riserve metalliche è vietato.

« Il Governo ha facoltà di sospendere in parte od in tutto l'impiego delle riserve metalliche, quando ciò sia riconosciuto necessario nell'interesse del rispettivo istituto o della nazione. »

La parola su quest'articolo spetta all'onorevole Seismit-Doda.

SEISMIT-DODA. Ci rinunzio.

PRESIDENTE. Allora spetta all'onorevole Romano. *(Non è presente.)*

All'onorevole La Porta.

LA PORTA. Ci rinunzio.

PRESIDENTE. Non rimane dunque che porre ai voti l'articolo 17.

BORRUSO. Domando la parola.

Io vorrei richiamare l'attenzione della Camera sul terzo comma di quest'articolo. Ivi si dice:

« Il Governo ha facoltà di sospendere in parte od in tutto l'impiego delle riserve metalliche, quando ciò sia riconosciuto necessario nell'interesse del rispettivo istituto o della nazione. »

Noti la Camera le conseguenze che da questa disposizione potrebbero derivare alle Banche. Sospesa la negoziazione delle riserve metalliche, ne viene per conseguenza che tutte le cambiali che scadono in oro devono essere pagate, senza potersi più rinnovare. Ne nasce per conseguenza che tutto l'oro che prima era in circolazione rientra nelle casse delle Banche. In questo caso come faranno le Banche per fare il cambio dei biglietti propri in biglietti consortili? Si troveranno di nuovo in quella condizione di cui ho parlato riguardo all'articolo precedente, saranno cioè obbligate a tenere due riserve, una in oro che non possono più negoziare, perchè il Governo, per ragioni d'ordine pubblico, gliel' ha proibito, e l'altra in carta consortile per fare il cambio dei biglietti.

Io vorrei uno schiarimento dalla Commissione o dal signor ministro, che pregherei di prestarmi attenzione, e perchè egli possa rispondermi replico quanto ho detto.

Si dice nell'articolo 17, al terzo comma, che il Governo può in un dato caso sospendere la negoziazione delle cambiali in oro delle riserve metalliche. In questo caso l'oro rientra tutto nelle casse delle Banche. Allora naturalmente, siccome rientra l'oro, esce la carta consortile; dappoichè altrimenti

le Banche sarebbero obbligate a tenere doppia riserva: una in oro, ed una in carta consortile.

In questo caso come faranno le Banche per fare il cambio dei loro biglietti? Perchè l'oro non possono più toccarlo e la carta consortile se ne va come entra l'oro. Dunque sarebbero impossibilitate a fare il cambio, salvo il caso che si volesse obbligare le Banche a tenere doppia riserva, una in oro ed una in carta. Io pregherei la Commissione ed il ministro di volermi dare uno schiarimento ed indicare il modo di ovviare a questo inconveniente.

MINISTRO PER LE FINANZE. La questione che pone l'onorevole Borruso è abbastanza grave. È però una eventualità, la quale è remotissima e non è prevedibile che succeda. Egli dice: ponete il caso che si sospenda tutto, che si debbano di nuovo immobilizzare le riserve. Ebbene, io credo che in questo caso bisognerebbe provvedere con una proposta di legge speciale davanti al Parlamento.

DI RUDINÌ. Il Governo domanderà l'autorizzazione al Parlamento.

SEISMIT-DODA. *(Della Giunta)* Questa obiezione che ha affacciato testè l'onorevole Borruso, e che non è il solo, a parer mio, degli inconvenienti che deriveranno dall'articolo testè votato, mette il ministro delle finanze e la Commissione nella necessità di esaminare tale questione, e di presentarsi alla Camera con un articolo aggiuntivo di legge.

Sentiva questa necessità lo stesso ministro delle finanze, dichiarando testè che, qualora questa eccezionale condizione di cose si avverasse, si dovrebbero adottare dei provvedimenti. La gravità di questi provvedimenti implica la necessità di proporli e discuterli fin d'ora, per non lasciare lo stesso potere esecutivo nel serio imbarazzo, e sotto la grave responsabilità di doverli adottare, quando la Camera fosse chiusa, e non potesse pronunciarsi in proposito.

Ond'è che io pregherei l'onorevole ministro delle finanze, pregherei la Commissione, ed in pari tempo la Camera di voler decidere che, studiato il quesito, la Commissione si ripresenti dopo aver formulato un articolo aggiuntivo di legge su questo argomento.

Se altre difficoltà pratiche possono affacciarsi, ed a parer mio, ripeto, ve ne hanno parecchie, non tutte della portata evidente, positiva, plastica, direi così, di questa, sollevata dall'onorevole Borruso, alla quale anche io ieri aveva indirettamente accennato, ma se ve ne hanno altre, che entrano nel campo degli apprezzamenti, e che taluno può discutere, e può combattere con altre argomentazioni, su queste è certo che la Commissione non

deve pronunciarsi sin d'ora; ma quando sorgono difficoltà che scaturiscono dalla natura materiale ed inevitabile delle cose, io credo necessario, assolutamente necessario, che la questione sia risolta mentre discutiamo la legge.

L'onorevole Minghetti dovrà anzi essere contento che un'eventuale difficoltà, per quanto remota, ma non impossibile in date contingenze di crisi, sia stata risolta da questa legge, anzichè egli abbia a trovarsi un giorno nell'imbarazzo di una determinazione da prendersi, la quale potrebbe implicare una responsabilità non indifferente per il potere esecutivo.

TORRIGIANI. La proposta dell'onorevole Seismit-Doda, e che non dubito sarà accettata dalla Commissione, vale a dire che gl'inconvenienti che sono stati accennati ed altri che possono ancora manifestarsi nel progresso di questa discussione, siano studiati dalla Commissione, sta bene; ma io pregherei l'onorevole Seismit-Doda di voler sospendere questa sua proposta finchè io avessi avuto l'onore di sviluppare brevissimamente alla Camera gli otto articoli che sono stati stampati e sottoposti ad essa; così io credo che l'inconveniente a cui allude l'onorevole Borruso possa essere eliminato dalle proposte che ho avuto l'onore di fare alla Camera.

Io quindi mi limito a questo solo, di pregare la Commissione ad attendere prima di aggiungere un articolo che serva a sopprimere l'inconveniente a cui credo che provvegga uno di quelli che formano parte della mia proposta.

MEZZANOTTE, relatore. L'osservazione fatta dall'onorevole Borruso è abbastanza grave; questa però non può impedire di votare l'articolo 17 come è, perchè la Giunta tiene a che il Governo abbia la facoltà di far ripresentare le riserve in oro nel tempo di tre mesi.

La Commissione in un articolo aggiuntivo si riserva di provvedere nel caso che il Governo facesse uso di questa facoltà che è nell'ultimo comma dell'articolo 17.

Quindi l'articolo può votarsi intieramente, e la Giunta si riserva di proporre alla Camera quei temperamenti che valgono a togliere quegli inconvenienti che potessero verificarsi.

BORRUSO. Dietro le dichiarazioni dell'onorevole relatore e la promessa di presentare un articolo il quale provveda a questo possibile inconveniente, io mi astengo di fare alcuna proposta e voterò l'articolo.

SEISMIT-DODA. Io non ho fatto una proposta sospensiva, ho solo pregato che la Commissione se ne occupi, e la Commissione accetta di farlo; quindi

per parte mia non posso replicare altro all'onorevole Torrigiani, senonchè sarò lieto di udire lo svolgimento delle sue proposte, e non mi oppongo a che si passi alla votazione dell'articolo, alla quale evidentemente io non prendo parte.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Seismit-Doda e l'onorevole Borruso accettano che si voti l'articolo 17...

SEISMIT-DODA. Io non mi sono mai opposto.

PRESIDENTE... lasciando però alla Commissione la facoltà ed anche il dovere di studiare la questione.

MEZZANOTTE, relatore. La questione era già stata sollevata nel seno della Giunta, ed era venuta nel divisamento di fare un articolo aggiuntivo; gli studi però non sono finiti ancora, quindi la Giunta si riserva di presentare alla Camera le sue idee in proposito.

PRESIDENTE. Con questa riserva pongo ai voti l'articolo 17.

(È approvato.)

Ora per connessione di materie, verrebbero gli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Torrigiani, i quali formerebbero un capitolo a parte da aggiungersi alla legge.

Essi sono del seguente tenore:

« Art. ... Il conserzio emetterà inoltre 350 milioni di biglietti a corso forzato dei tagli indicati all'articolo ... i quali saranno consegnati alla Cassa dei depositi e prestiti e da essa custoditi e amministrati nei modi e colle norme seguenti:

« Art. ... I 350 milioni, dei quali è detto nel precedente articolo, costituiscono un fondo col quale sulla domanda di ciascuna delle sei Banche e Banchi nominati all'articolo 1, la Cassa dei depositi e prestiti risconterà quella parte del rispettivo loro portafoglio che essi stimeranno necessario a mantenere le loro riserve.

« Art. ... Lo stabilimento che avrà ottenuto un sconto dalla Cassa dei depositi e prestiti non potrà rimettere in circolazione i propri biglietti ritirati mediante il baratto che succederà all'operazione, se non a misura che saranno estinte le cambiali riscontate e nei limiti dei risconti fatti.

« Art. ... Una volta la settimana, e con preavviso non minore di tre giorni, la Cassa dei depositi e prestiti avrà diritto di ottenere da ciascuna delle Banche o Banchi il baratto in biglietti inconvertibili di quei loro biglietti che essa riceverà in pagamento delle cambiali riscontate.

« Art. ... La Cassa dei depositi e prestiti eserciterà le attribuzioni tutte che le sono conferite dalla presente legge mediante l'opera di una Commissione di sconto composta del direttore generale del de-

bito pubblico, di due assessori e di due assessori supplenti. Gli assessori ed i supplenti dureranno in carica due anni e saranno nominati con decreto reale.

« Art... Il saggio al quale la Cassa farà i risconti di che all'articolo... non sarà mai minore del più elevato tra quelli adottati dalle Banche. Il prodotto del risconto al netto delle spese di amministrazione andrà a profitto del Tesoro.

« Art... È vietato alla Cassa dei depositi e prestiti di fare del fondo dei 350 milioni un uso qualunque che non sia quello del risconto delle cambiali delle Banche o Banchi di emissione nominati all'articolo 1 e a scadenza non maggiore di tre mesi.

« Art... Un regolamento speciale da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme e i modi per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla custodia e alla erogazione del fondo dei 350 milioni. »

Domando se sono appoggiati.

(Sono appoggiati.)

Onorevole Torrigiani, le do la parola per svolgere tutto il concetto dei suoi articoli aggiuntivi.

TORRIGIANI. Signori, ogni ricerca studiata al fine di migliorare gli effetti di questa legge, quando sia approvata dalla maggioranza della Camera, mi pare che debba destare le simpatie di tutti, anche di coloro che la riguardano con animo perfettamente benigno e sereno.

Una di queste ricerche è stata fatta, prima che questa legge fosse entrata in discussione, in una riunione dell'Accademia dei Georgofili di Firenze, alla quale alluse l'onorevole mio amico Luzzati nel suo primo discorso ed a cui ho avuto l'onore di prender parte.

Questa discussione si sviluppò sopra un concetto presentato dall'onorevole mio amico il deputato Bastogi, che sono lieto di vedere alla Camera in questo momento, e che spero non serberà il silenzio durante la discussione di questi articoli.

Io posso assicurare la Camera che non procederò nè a larghi, nè a profondi sviluppi; mi limiterò solo ad indicare per sommi capi gli effetti utili sperati dalla loro applicazione.

Non ho d'uopo di ricordare ai miei onorevoli colleghi che, nelle condizioni normali dei cambi, quando per una gran ventura del paese, che oggi certo noi non possiamo avere, il corso non è di biglietti coatti, ma è libero ed è monetario, può avvenire ed avviene un fatto importantissimo, ed è questo, cioè che le Banche si possono trovare nella necessità di dovere reintegrare le loro riserve metalliche, ogniqualvolta il biglietto è presentato in quantità eccessiva

per il cambio. I miei onorevoli colleghi sanno del pari che, quando il reintegro delle riserve non si effettuasse, nascerebbero gravi sconcerti sul mercato. Moltiplicandosi al cambio le presentazioni dei biglietti, le Banche si troverebbero in difetto di numerario, il che conduce a ciò che in parola tecnica si chiama *far punto*, e che è una condizione molto difficile e prossima alle liquidazioni. Ma in caso di mercato libero che cosa accade? Accade che le Banche possono sempre reintegrare le riserve metalliche, o profittando del danaro che si trova in paese, od anche facendone venire in quantità sufficiente dall'estero, cosicchè, inconvenienti per questo difetto non se ne possono verificare, tuttavolta che siamo in condizioni normali a corso monetario.

Ma nel caso nostro conviene pensare che siamo in circostanze di mercato chiuso.

Che cosa necessariamente deve accadere quando vi sia afflusso alle Banche per il cambio di biglietti circolanti a corso legale, o peggio a corso fiduciario? Crescendo la presentazione al cambio di biglietti fiduciari, le Banche arriveranno a trovarsi in difetto delle riserve, per quella proporzione che è necessaria di mantenere, di un terzo cioè come è fissato dalla legge, in rapporto al triplo dei biglietti circolanti.

In questo caso nessuno potrà contrastare che siano evidenti e gravi gl'imbarazzi in cui si troveranno alcune o tutte le Banche e non lievi le perturbazioni che nasceranno in mercato come necessaria conseguenza di questi antecedenti.

Il concetto precipuo emesso all'Accademia dei Georgofili dal mio amico, onorevole Bastogi parte dal cercar modo perchè quanto si verifica nelle Banche in tempi normali, che si trovino colle riserve in difetto di numerario, sia imitato per tempo anormale in cui ci troviamo, vincendo le difficoltà del mercato chiuso, potendosi cioè provvedere le Banche stesse, che versino in difetto delle riserve, di biglietti a corso forzoso, senza però aumentare il numero dei biglietti in circolazione.

È naturale che l'onorevole Bastogi, il quale ha avuto questo pensiero, secondo me, felice, ha dovuto tener presente che lo stato in cui ci troviamo attualmente non solo deriva dalla quantità, ma dalla qualità dei biglietti. Quelli a corso forzoso che la Banca Nazionale metteva in circolazione per conto proprio, si eliminano dal mercato, e, sebbene sianvi compensi, nel loro totale i biglietti a corso forzoso devono diminuire.

Non si potrebbe (e questa è una domanda che deriva dagli articoli che vo svolgendo), non si potrebbe collocare in tutto o in parte la somma di

questi biglietti a corso coatto presso il Tesoro o nella Cassa dei depositi e prestiti? Con tutte le guarentigie necessarie, di questi biglietti potrebbe operarsi il cambio contro titoli posseduti nel portafoglio di ciascheduno degli istituti che si trovano nell'urgenza di doversi per le loro riserve procurare biglietti a corso coatto, presentando e riscontando alla Cassa dei depositi e prestiti cambiali in tanta quantità, quanta è necessaria a reintegrare le loro riserve medesime.

Ma badiamo, e gli articoli da me proposti lo indicano chiaramente, non possono col procedimento indicato estendere la loro emissione, finchè la scadenza delle cambiali non abbia fatto rientrare alla Cassa dei depositi e prestiti i biglietti a corso fiduciario, nella quantità che la Cassa dei depositi e prestiti ha consegnata alle Banche in biglietti a corso coatto. È allora soltanto che quei biglietti a corso fiduciario ponno rientrare in circolazione.

A questo modo rinasce continuamente un equilibrio, il quale io sono il primo a dichiarare che non deve essere turbato; ma pensando agli effetti producibili per la crescente presentazione di biglietti fiduciari onde essere mutati in quelli a corso forzoso, è evidente l'inconveniente gravissimo in cui possono trovarsi le Banche, vale a dire di non aver la quantità di riserva necessaria per operare i cambi senza cadere nel difetto previsto, e nelle penalità prescritte dalla legge.

Devo ancora osservare che, trattandosi di biglietti a corso coatto, che in gran parte sono di piccolo taglio, sarà maggiore la difficoltà di procurarsi le Banche nel mercato chiuso la quantità necessaria per reintegrare le riserve cadute in deficienza, le quali non ponno convenientemente profittare di questi biglietti piccoli per operare i cambi.

Noti la Camera che quest'inconveniente bisogna evitarlo per molte ragioni, giacchè io non vorrei mai che le Banche fossero nella necessità di operare il cambio con biglietti piccoli, perchè, quando si tratta di poche lire, intendo benissimo che quegli inconvenienti cessano, ma quando si tratta di somme vistose, la Camera ben comprende, che aprendosi gli sportelli delle Banche alle nove ore, e chiudendosi alle due o tre, solo una piccolissima quantità di cambi potrebbe essere operata in un giorno.

Anche questa ragione che non è certo di primo ordine io la sottopongo alla Camera, desiderando che sia esaminato in tutta la sua estensione il progetto che ho avuto l'onore di sottoporle.

Finalmente poi, e questo raccomando all'attenzione dell'onorevole ministro, alla cessazione del corso legale molti degli inconvenienti che ho accen-

nato, crescerebbero di necessità, senza il provvedimento compreso negli articoli a cui accenno. Il momento in cui la scossa è inevitabile, è quello della cessazione del corso legale che stabilisce una differenza forte coll'incominciamento del corso fiduciario; è allora principalmente che io credo che le Banche avranno bisogno di dover ricorrere a questo deposito di biglietti a corso coatto, e approfittarsene per reintegrare la loro riserva.

Io non voglio, ripeto, dilungarmi in altre e molte considerazioni che sono incluse negli otto articoli che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera. Se qualche mio onorevole collega avrà obiezioni a ed osservazioni a fare, ed io mi troverò in caso di poter rispondere, ne chiederò permesso alla Camera; del resto credo di potermi associare all'onorevole Bastogi per evitare tutte le difficoltà che si possono sollevare. Ma mi premè molto di concludere così. Io conosco le difficoltà che dopo una tanto lunga discussione si possono ancora sollevare.

Io non oserei invocare dalla Camera di passare alla discussione degli articoli da me presentati. E ciò non solo, ma credo lealmente che anche per lo studio di essi la Commissione, dopo che ne ha fatti tanti, potrebbe, se non rifiutarsi, mettere delle giuste difficoltà per moltiplicarne in questo momento, e sottoporre poi le sue conclusioni alla Camera. Ma vi è l'articolo 30 della legge il quale propone studi, che l'onorevole presidente del Consiglio è invitato a compiere. Io non so se e fin dove l'onorevole presidente del Consiglio accetterà l'articolo 30; ma però, quanto al fare studi speciali, non credo che egli voglia rifiutarsi. Ora, io lo prego di unire agli altri anche quelli relativi agli otto articoli che ho avuto l'onore di presentare alla Camera; nella speranza e nel desiderio che le conclusioni dell'onorevole presidente del Consiglio possano andare d'accordo colle conclusioni a cui sono potuto arrivare, dopo essermi penetrato della importanza di evitare alcuno dei danni che, nel procedimento dei fatti i quali ci stanno dinanzi, è pericoloso di dover incontrare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Per dire la verità io avrei desiderato molto che nella discussione generale di questo progetto, fra le tante considerazioni che sono state fatte, fosse venuta fuori anche la diffusa esposizione del concetto che ora ci presenta in breve l'onorevole Torrigiani, poichè alla conferenza dei Georgofili di Firenze ebbe uno sviluppo assai più largo di quello che l'onorevole Torrigiani, per un sentimento di riguardo verso la Camera, non gli abbia dato.

La questione mi sembra assai grave, e anche si collega con l'obiezione fatta dall'onorevole Bor-

ruso; obiezione che non credo possa presentare alcun pericolo finchè dura il corso legale, ma può presentarne dopo se si vuol supporre che il Governo sospenda l'impiego delle masse metalliche, e per conseguenza tolga alle Banche l'obbligo di carta consortile pel cambio.

Ma tornando alla questione esposta dall'onorevole Torrigiani, io ne riconosco tutta l'importanza, come la riconoscerà per certo anche la Camera.

Quando il mercato è aperto, se i biglietti fiduciari si affollano per il cambio, le Banche sopperiscono alle domande facendo venire l'oro dal di fuori. L'oro è in tal quantità, che non si può mai supporre che a mercato aperto venga meno. Costerà di più, ma ci verrà.

Quando invece il mercato è chiuso, bisogna che le Banche provvedano al cambio dei biglietti fiduciari con biglietti consorziali. Ora si domanda se in un dato momento, si affollasse al cambio la carta fiduciaria, non sarebbe possibile che la carta a corso forzoso la quale deve servire ancora come moneta, fosse scarsa al bisogno delle Banche. Per altra parte è un fatto che ampliandola si urterebbe contro il principio fondamentale di questa legge, che è quello di limitare la circolazione cartacea.

TORRIGIANI. Non lo supera.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il concetto esposto dall'onorevole Torrigiani, mentre trova un mezzo ingegnosissimo per sopperire alla deficienza del biglietto a corso inconvertibile, ove questa deficienza si manifestasse, evita l'altro scoglio, perchè, di quanto amplia la carta a corso inconvertibile, d'altrettanto restringe la carta a corso fiduciario. È quasi come un bilanciare fra le due carte, il quale mantiene ferma la massa complessiva dell'una e dell'altra, modificando solo le proporzioni di questa e di quella a seconda dei bisogni del mercato.

Io dunque, sebbene non abbia studiato a fondo questa questione, e non abbia sentito a discuterla, come avrei desiderato, in contraddittorio colle ragioni *hinc et inde*, nondimeno debbo dire che il concetto mi pare molto ingegnoso, e degnissimo di essere preso in considerazione. Mi pare quasi una specie di complemento di un sistema di corso forzoso a limite fisso, tanto per la carta inconvertibile, quanto per la carta a corso fiduciario. Credo però che gli effetti di questo sistema non si potrebbero sentire che alla cessazione del corso legale. In realtà finchè corso legale c'è, la concorrenza al cambio, il *run*, come dicono gli inglesi, allo sportello delle Banche, è piuttosto un'ipotesi che una realtà.

Ma può benissimo divenire una realtà quando il

corso legale sia cessato, e quando il corso fiduciario riprenda il suo impero in tutta la sua estensione per parte delle Banche.

Io dunque, non solo accoglierei la domanda dell'onorevole Torrigiani, cioè di fare degli articoli da lui proposti un soggetto di studio speciale, ma vado più oltre, e dico che, se la Commissione deve studiare le obiezioni e le difficoltà sollevate dall'onorevole Borruso, vedrà anche se le stesse possano essere evitate prendendo le mosse dal concetto dell'onorevole Torrigiani.

Adunque, se la Commissione crederà che vi sia opportunità di accogliere questo concetto e applicarlo immediatamente, avremo occasione di parlarne fra breve. Altrimenti io assumo di buon grado l'impegno di farne soggetto di uno studio accurato e sollecito.

PRESIDENTE. Debbo interrogare la Camera, se intenda che si apra una discussione su quest'argomento. Essa probabilmente lo desidera, perchè si tratta di una questione molto grave, ma è necessaria una sua deliberazione.

TORRIGIANI. Io mi permetto di aggiungere alle mie parole di ringraziamento questa riflessione. Io mi era limitato a dirigere una preghiera all'onorevole presidente del Consiglio, ma siccome egli ha invitato la Commissione ad occuparsi di quest'argomento, io unisco il mio voto al suo, perchè essa, potendolo, voglia studiarlo in questo momento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bastogi ha la parola per un fatto personale.

BASTOGI. Io non avrei mai creduto, esponendo le mie opinioni in un congresso scientifico intorno agli inconvenienti che reca il regime del corso forzoso, che le povere mie idee avrebbero avuto una benevole accoglienza nell'Aula parlamentare.

Debbo adesso innanzi tutto rendere quelle grazie che posso maggiori all'onorevole mio amico Torrigiani, che avendo assistito a quelle conferenze, ha dato alle mie idee un pregio che forse non hanno; debbo poi ringraziare la cortesia dell'onorevole presidente del Consiglio, che stima meritevole di studio il mio concetto. E tanto bene ne sono lieto, riconoscendo nel presidente del Consiglio uno dei più eminenti economisti dell'Italia.

Parmi però che oggi non convenga fare una discussione sopra questo importante argomento, sia per il corso che ha preso oramai l'esame della legge sulla circolazione detta cartacea, sia perchè la mia proposta non altera per niente l'economia di questa legge, così che mi sembra opportuno che il mio concetto debba essere preso in esame accu-

rato dagli uomini egregi che compongono la Commissione, poscia che formi subbietto di discussione nella Camera.

Se da essi la mia proposta sarà rigettata, o non troverà il loro pieno consenso, posso fin da oggi dichiarare francamente che l'animo mio non ne sarà turbato, perchè sono convinto di avere posta innanzi un'idea che spero possa fruttificare ed essere, quando sia attuata, di qualche utilità al nostro paese. Dove poi sia riconosciuta inutile, rimarrà per me come una ginnastica intellettuale e solitaria, la quale non sarà mai di alcun nocumento.

Esporrò adesso fugacemente, se mi è permesso, le ragioni per le quali non ho presa la parola nella discussione relativa alle Banche. Non ho presa la parola perchè, dopo avere esposto così largamente i modi che reputo più acconci ad attenuare i danni che arreca il regime del corso forzato, in un'Accademia come quella dei Georgofili, io era convinto e credo di non essermi male apposto, che le mie idee, ripetute nell'Aula parlamentare, non avrebbero resa più facile la soluzione del problema del quale oggi ci occupiamo, il quale problema è fra i più ardui dell'economia politica.

Credo che non mai siasi trattato un subbietto come questo con tanto splendore di eloquenza, con tanta vastità di scienza, con tanta copia di dottrina per guisa da essere creduta da alcuni perfino una prodigalità; vi dirò inoltre che non ho mai pronunziato una parola intorno alla presente legge per un sentimento che debbo francamente manifestarvi. Occorre che sappiate che io sono presidente d'un Consiglio d'amministrazione d'una di queste Banche, e sono interessato quasi in tutte. Cosicchè non avrei voluto nè vorrei che alle mie parole si potesse da alcuno attribuire un fine di privato anzichè di pubblico interesse.

E qui termino il mio discorso, pronto, quando sia accolta la mia idea, a dare tutte quelle spiegazioni che crederò necessarie per rendere più evidente l'utilità nella sua applicazione, e come sia sorta in me quasi rigorosa conseguenza di quelle leggi economiche che governano la circolazione della moneta metallica nei tempi normali.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo aveva chiesto di parlare, ma come ho detto, non posso lasciare aprire una discussione su questo, salvochè la Camera lo consenta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MEZZANOTTE, relatore. La Commissione ha riconosciute degne di studio e di considerazione le proposte che sono state fatte dall'onorevole Torrigiani; ma ha pure riconosciuto non essere il caso

d'introdurre quegli articoli nella presente legge; e, poichè l'onorevole ministro ha dichiarato di volersi occupare di una questione così grave e tanto importante, la Giunta non può che rallegrarsi di questa determinazione dell'onorevole presidente del Consiglio, ed aspetterà i frutti degli studi che sarà per fare.

PRESIDENTE. Onorevole Torrigiani, ella per ora ritira i suoi articoli aggiuntivi senza pregiudicarli.

TORRIGIANI. Ecco, io vorrei...

PRESIDENTE. Li ritira?

TORRIGIANI. Era la parola ritirarli che...

PRESIDENTE. Ritirarli senza pregiudicarli, ho detto.

TORRIGIANI. Per ora non insisto. Mi basta che gli articoli proposti da me, siano passati allo studio dell'onorevole ministro delle finanze e presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Con questa intelligenza, ella consente a ritirarli.

MAIORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MAIORANA-CALATABIANO. Io voleva solamente osservare, poichè ho visto che l'onorevole presidente del Consiglio mostra dell'arrendevolezza ad occuparsi del progetto dell'onorevole Torrigiani, che, quando egli farà i suoi studi, tenga presente, se il progetto sostanzialmente non sia inteso a distruggere la legge che siamo per votare.

Infatti, non può essere senza nocivi effetti l'attuazione del pensiero di creare altri 350 milioni di carta a corso forzato, e tenerli, nella Cassa dei depositi e prestiti, a disposizione dei sei Banchi di emissione, onde attingervi, mediante risconto del proprio portafoglio, per ricostituire le riserve che possano essere state attenuate pel ritorno dei biglietti a corso legale o fiduciario, al cambio con biglietti consorziali.

Quel fatto si risolve in un aumento assoluto, in un'infinita estensione del corso forzato. Prima idea. — Seconda idea: Veda l'onorevole presidente del Consiglio, se quel concetto non venga a distruggere l'altro principio affermato in questa legge...
(Interruzioni)

PRESIDENTE. Onorevole Maiorana, la Camera osserva che questo è un rientrare nella discussione.

MAIORANA-CALATABIANO. Non vi rientro affatto!

PRESIDENTE. L'ho osservato anche all'onorevole Nervo.

TORRIGIANI. Spero che il presidente mi concederà di rispondere.

PRESIDENTE. Non posso permettere che si riapra la discussione, se la Camera non lo delibera.

MAIORANA-CALATABIANO. Io non fo che una dichiarazione.

L'onorevole presidente del Consiglio, e prima di lui l'onorevole Torrigiani, ed in seguito l'onorevole Bastogi, hanno affermato dei principii; ed è molto bene, ed è giusto che, a lato di affermazioni di principii, siano esposti, pur in forma dubitativa, altri principii, o almeno altri dubbi, affinchè, nello studio, si tengano presenti gli uni e gli altri.

Se tutto ciò che si è discusso sull'incidente restasse affatto cancellato, non ne rimanesse veruna traccia, non vi sarebbe luogo a rispondere, nè vi sarebbero studi da fare. Ma, quando l'onorevole ministro fa una dichiarazione abbastanza benevola verso una proposta che altri, ed io specialmente, crediamo nociva; se la Camera tace, ne verrà la supposizione, che tutti quanti consentiamo che gli studi si facciano, e che le cose dette dai preopinanti abbiano un qualche fondamento di ragione. Ora, dovendosi fare gli studi, mi pare troppo giusto, che le osservazioni si raccolgano nell'uno e nell'altro senso, evitando ci si opponga, un giorno, un precedente...

PRESIDENTE. Onorevole Maiorana, perchè si possano emettere opinioni in ordine alla bontà maggiore o minore di questo progetto, bisogna che la Camera deliberi di aprire la discussione; perchè, se ella può esprimere questi dubbi in un senso, altri oratori possono esprimerli in un altro. Dunque, o la Camera acconsente che si apra la discussione, od io non posso darle la facoltà di parlare.

MAIORANA-CALATABIANO. Io non discuto niente; completo la mia dichiarazione, accennandone brevissimamente i motivi.

PRESIDENTE. Ma è inutile, non si può...

MAIORANA-CALATABIANO. Io prego, dunque, l'onorevole presidente del Consiglio di studiare il quesito. Primo, dall'aspetto della legge di limitazione del corso forzato, che ne verrebbe solennemente offesa. Secondo, dall'aspetto del monopolio, che, a mio giudizio, si consoliderebbe la seconda volta mediante l'accettazione di quel concetto. Infatti, mentre si toglie il corso forzato assoluto alla Banca Nazionale, per altri 350 milioni lo si verrebbe a concedere ai sei Banche indirettamente, oltrechè intanto, usufruttuerebbero la maggiore loro circolazione a corso legale o fiduciario. Terzo, dall'aspetto del privilegio, perchè alla Cassa dei depositi e sconti non tutte le Banche potrebbero attingere; ma qualcuna se ne avvantaggerebbe di preferenza, o perchè più vicina, o più in bisogno di sfogare la troppa sua carta, o più abile nel procurarsi l'entrata in quella Cassa. Quarto, finalmente, voglia studiare l'onore-

vole presidente del Consiglio il quesito dall'aspetto del fatale errore, che verrebbe ribadito, di credere, cioè, che, emettendo carta, si fabbrichi il capitale. Se ci sarà bisogno di capitale, e fra noi non farà mai difetto il bisogno, anche per l'opera della speculazione; sarà assurdo volerlo creare mediante la moltiplicazione della carta. Essa varrà a deprezzarne, a falsificarne sempre più l'intera massa.

Allorquando queste osservazioni saranno tenute presenti, io ammetto fin d'ora che il progetto non potrà mai menare ad una conclusione pratica nel senso nè dell'onorevole Bastogi, nè dell'onorevole mio amico Torrigiani. Ho finito.

PRESIDENTE. Lo discuteremo allora.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dirò semplicemente all'onorevole Maiorana Calatabiano che, nel mio modo di considerare questo progetto, certamente non ho veduto il pericolo a cui egli accennava. Se questo pericolo ci fosse, evidentemente sarei io il primo a respingere questo progetto, poichè lo scopo principale che io mi propongo è quello di limitare la circolazione cartacea tanto a corso forzoso, come a corso fiduciario.

PRESIDENTE. Dunque la questione rimane impregiudicata; ed è in questo senso che l'onorevole Torrigiani sospende, cioè ritira per ora i suoi articoli.

TORRIGIANI. Precisamente.

PRESIDENTE. Passeremo ora agli articoli successivi.

« Art. 19. Finchè dura il corso legale, lo statuto della Banca Nazionale Toscana, approvato con decreto del 30 dicembre 1857, è modificato come appresso:

« 1° Gli articoli 32 e 33 sono abrogati, e lo Stato renderà il deposito di garanzia ricevuto dalla Banca, in virtù di detto articolo 33;

« 2° Agli articoli 67 e 68 è surrogato il seguente:

« La Banca è tenuta ad anticipare al Governo, « sulla richiesta del medesimo, fino alla metà del « capitale effettivo versato dagli azionisti, all'interesse annuo del 3 per cento, contro deposito di « titoli di fondi pubblici o di Buoni del Tesoro. »

« Il Governo è autorizzato ad introdurre nello statuto medesimo, sentito il Consiglio di Stato, le altre modificazioni che sono necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente legge ed a quella della legge del 18 agosto 1870, n° 5801. »

Nessuno domandando la parola, pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 20. All'articolo 5 (ultimo alinea) dello statuto del Banco di Sicilia, approvato con regio de-

creto del 10 gennaio 1869, n° 2096, le parole « è facoltato » sono surrogate con le seguenti: « è tenuto, » e le parole « e secondo le norme e proporzioni fissate nel regolamento » sono soppresse. »

(La Camera approva.)

« Art. 21. L'articolo 5 dello statuto della Banca Romana, approvato con regio decreto del 2 dicembre 1870, n° 6064, è modificato come segue :

« Alle parole « e della proroga successiva è stabilita sino al 31 dicembre 1881 » sono serrogate le seguenti: « e delle proroghe successive è stabilita sino al 31 dicembre 1889. »

(La Camera approva.)

« Art. 22. Gli istituti indicati nell'articolo 1 non potranno d'ora in poi fare impieghi diretti, tranne che per l'investimento del loro fondo di riserva, ossia massa di rispetto, e per operazioni sui Buoni del Tesoro; salvo, per la Banca Nazionale nel regno d'Italia, il disposto dall'articolo 10 circa l'operazione della conversione del prestito nazionale. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Intorno a questo articolo v'ha tra la Commissione e me una differenza, della quale devo fare giudice la Camera.

Nel mio progetto è detto che gli istituti indicati all'articolo 1 non potranno fare impieghi diretti di fondi, *senza autorizzazione del Governo*. Ora, io credo di grandissima importanza che queste parole siano lasciate, la Commissione invece le vuole escluse.

Considerando la questione dal lato teorico, io sarei d'accordo colla Commissione. Ma non conviene dimenticare che occorrono talora eccezionali circostanze, nelle quali è di somma importanza che le Banche possano essere autorizzate a fare un impiego diretto. Abbiamo avuto, a cagion d'esempio, dei sindacati costituiti per giuocare al ribasso della rendita pubblica. Ora è evidente come in un tal caso convenga al Governo di dare la momentanea autorizzazione alla Banca di fare impieghi diretti in rendita essendo questo un mezzo efficace per impedire grandi abusi.

Il Governo, sapendo la responsabilità che incontra nel dare questa autorizzazione, è certo che non la darebbe se non in circostanze eccezionali; ma il volergliene togliere affatto la facoltà mi sembra oltrepassare il segno.

La Commissione ha applicato il mio principio: ma con troppo rigore, perchè realmente vi sono dei casi nei quali il Governo può essere indotto da ragioni fortissime ad autorizzare i Banchi a fare per una eccezione anche un impiego diretto. Io quindi proporrei alla Camera di aggiungere alle parole: *gli istituti indicati nell'articolo 1 non po-*

tranno, le seguenti: senza autorizzazione del Governo fare impieghi, ecc.

SEISMIT-DODA. Essendo stata la Commissione unanime...

MINISTRO PER LE FINANZE. Unanime non mi pare.

SEISMIT-DODA... se non unanime, in grandissima maggioranza, otto contro uno, nell'adozione di questo temperamento, cioè nella cancellazione di queste parole, io mi permetto di esprimere il parere della maggioranza, per non dire dell'unanimità della Commissione, indicando sommariamente i motivi che vi hanno indotto la Commissione.

Essa, o signori, ha creduto che, in genere, l'ammettere nel Governo questa facoltà illimitata di autorizzazione rechi in sè un germe di pericolo, le cui conseguenze non si possono valutare adesso. Essa ha avuto anche presente che, per lo addietro, qualche volta l'autorizzazione del Governo alla Banca per impieghi diretti, non è stata forse tanto benefica all'andamento del credito, ed agli affari ordinari di qualche Banca; ed io personalmente rammentai alla Commissione, e rammento ora alla Camera, che, allorquando venne emessa l'opinione, dalla Camera intera, che fossero da riprovarsi le operazioni a lunga scadenza, e gli impieghi diretti che aveva fatto la Banca Nazionale negli ultimi anni, ci siamo uditi dichiarare fieramente, come è suo costume, dall'onorevole Sella in questo recinto: ma sono io che autorizzai, malgrado i suoi statuti, la Banca ad assumere l'operazione del prestito della città di Roma; sono io che, per le tali e tali considerazioni, la autorizzai ad entrare nell'operazione della ferrovia del Gottardo; sono io che ho creduto opportuno di autorizzarla, sempre malgrado i suoi statuti, a prendere parte all'operazione del prestito francese; e così via discorrendo, e si potrebbero citare casi anteriori a questi, ed eziandio per altre Banche di emissione.

Ora vede la Camera, che, mettere il ministro nella possibilità di queste autorizzazioni ed assumere tanta parte di responsabilità, per poi udirsi chiedere da lui un *bill d'indennità*, dopo compiute operazioni che gli statuti delle Banche non permetterebbero loro di conchiudere, doveva parere alla maggioranza della Commissione un pericolo. Gli impieghi diretti non devono farsi da una Banca di emissione, la quale non si costituisce mai per impiegare i propri capitali in operazioni lunghe, spesso piene di tanti pericoli che adesso è inutile enumerare.

Essenziale e quasi unico ufficio delle Banche di emissione sono le operazioni di sconto, di anticipazioni, di depositi, di conti correnti; mantenere fermo questo carattere essenziale, che debbono avere le

Banche di sconto, le quali godono per giunta il vantaggio della emissione dei biglietti, è un obbligo derivante anche da questa legge.

Le operazioni d'impieghi diretti a lunghe scadenze si lascino fare da altri istituti di credito, che non hanno diritto alla emissione.

Perchè si vorrebbe preoccupare il mercato colla autorizzazione di operazioni che possono, io credo, giovare anche alle condizioni economiche del paese, perchè si vorrebbe, dico, assorbire questa possibilità del mercato economico soltanto a favore delle Banche di emissione, le quali, operando con impieghi diretti, scemerebbero il loro aiuto all'industria e al commercio? Facendole, le Banche escono dalle rotaie, per dir così, sulle quali sono chiamate a correre la loro via; tolgono la possibilità ad altri istituti di credito, che non hanno facoltà di emissione, di entrare in quelle operazioni, talvolta anche eccellenti, ma per loro natura bisognose di un collocamento di fondi talmente protratto, che, se non è pericoloso, è almeno soggetto a tutte le alee, a tutti i rischi che corrono le imprese industriali.

Quando una Banca ha una circolazione *fiduciaria tripla* del suo capitale non deve avventurare questa circolazione (tanto meno nelle condizioni in cui la loro circolazione è fissata da questo progetto di legge) ad operazioni lunghe, ad operazioni di esito incerto, o per lo meno di difficile liquidazione, per le quali poi si trovano sempre i capitali presso gli altri istituti di credito non aventi biglietti in circolazione.

Ecco quali sono i criteri essenziali che hanno indotto la Commissione a cancellare le parole: *senza autorizzazione governativa*, cancellazione che la Commissione prega la Camera di voler mantenere.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro per le finanze accetta l'articolo, soltanto propone che dopo le parole: « gl'istituti indicati all'articolo 1 non potranno d'ora in poi fare impieghi diretti, » si aggiungano queste: « senza l'autorizzazione governativa. »

Il rimanente dell'articolo rimarrebbe tale e quale?

MINISTRO PER LE FINANZE. L'accetto tale e quale.

MAUROGÒNATO. La questione di cui trattiamo fu lungamente agitata in seno alla Commissione.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Doda sono giustissime; è impossibile contraddire scientificamente a quanto egli ha detto, perchè il sistema corretto è appunto quello che la Commissione ha proclamato. Solamente vorrei osservare che nelle condizioni finanziarie così gravi e difficili nelle quali si trova il nostro paese, questo vincolo così ristretto

potrebbe in alcuni casi portare grandissimo imbarazzo.

Per esempio, allorquando si dovette emettere il prestito nazionale, se la Banca Nazionale e il Banco di Napoli non avessero potuto aiutare il Governo e il paese per sopportare quell'enorme carico, come la sarebbe andata? Io credo che l'operazione del prestito non sarebbe riuscita.

Certamente il Governo dovrebbe limitarsi ad approfittare di questa facoltà soltanto in casi gravissimi, e dovrebbe sempre farlo sotto la propria responsabilità.

Io quindi mi associo alle preoccupazioni dell'onorevole ministro e dico che questo vincolo così assoluto può, in alcuni casi eccezionali, essere origine di danni maggiori di quelli che si vogliono dagli oppositori evitare.

MEZZANOTTE, relatore. Io non ho da aggiungere altro a ciò che ha detto l'onorevole mio amico Doda. Questa questione è stata lungamente discussa nel seno della Commissione, che vi ha deliberato all'unanimità.

Quanto alla difficoltà che solleva l'onorevole Maurogònato, la Commissione stessa se ne fece carico; ma osservò che, verificandosi casi straordinari, niente impedisce che il Governo si presenti alla Camera per ottenere i necessari provvedimenti.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso convenire in questa idea. Quando si tratta di una grande operazione, capisco che il Governo possa presentarsi al Parlamento per chiedere la facoltà opportuna. Ma la cosa è diversa quando si tratta di operazioni di minore rilievo e momentanee.

LUZZATI. Dirò pochissime parole; sarà uno scrupolo teorico, ma io sono costretto ad indicare brevemente le ragioni per le quali dissento, e ne sono dolentissimo, dall'onorevole presidente del Consiglio.

Io credo che le Banche di emissione debbano rispondere al loro ufficio a sovvenire il commercio e non a quello di impigliarsi in acquisti diretti di fondi, in affari di difficilissima liquidazione.

La teorica più corretta è quella della Banca del Belgio, che nei suoi articoli 8 e 9 ha rigorosamente determinati i limiti nei quali le operazioni sue possono esplicarsi.

Nel Belgio sono rigorosamente proibiti gli affari che noi oggi, coll'articolo della Commissione, vogliamo vietare.

È una grande tentazione questa facoltà lasciata al Governo, e si sa che il Tesoro, nei momenti difficili, non può rifiutarla. Allora che cosa avviene? Sorgono quelle grida dei commercianti e degli indu-

striali che c'è troppo poca carta per rispondere alle domande del commercio e dell'industria.

Se le Banche di emissione assegnano la loro circolazione unicamente al commercio ed all'industria, in questo caso io credo che diminuiranno i lagni da cui siamo assaliti quotidianamente. Di carta ve ne ha a sufficienza; ma, se le Banche sviano una parte dei loro biglietti dal commercio per impiegarli in operazioni che non sono consentanee alla loro natura, è certo che questi lagni dell'insufficienza della carta, i quali sono ora esagerati, potrebbero diventare veri.

Se le Banche impiegano biglietti in prestiti industriali, in rendita, in operazioni coi comuni, e via discorrendo, certo ne residua molto meno per le operazioni dirette col commercio.

Ora io, non volendo in nessuna guisa espandere la circolazione, e volendo premunire il Governo da queste domande d'insufficienza di carta che ad ogni istante lo assalgono, chiedo che tutta la emissione che gli statuti attuali consentono a queste Banche sia assegnata al vero ufficio del commercio, e non possa essere distratta ad altri scopi.

Questa ragione pratica concorda perfettamente coi principii della teoria.

SELLA. Io mi permetto di entrare in questa questione, sebbene mi fossi proposto di non più entrare in nulla, perchè la mia parola non può che essere sospetta (*No! no!*), stante che sono contrario alla legge. Ma, ad ogni modo, mi pare che vi sia un po' di dovere per coloro i quali hanno coperto un ufficio, allorquando credono che la esperienza acquistata in ufficio suggerisca loro certe considerazioni molto utili ad aversi presenti dalla Camera.

Io confesso che in questa questione vengo nella opinione dell'onorevole ministro delle finanze.

Io convengo pienamente che le Banche di emissione non debbono fare delle operazioni dirette.

Ma, signori, volete voi andare fino al punto di non autorizzare il Governo, quando, per considerazioni gravi, crede di far facoltà alle Banche di eccedere in un dato momento, sopra una data questione da questa massima, di farlo?

Ecco quello che si deve esaminare, ecco il punto che deve decidersi.

Ebbene, il Governo, in passato, si è presa questa facoltà. Il mio esame di coscienza ve l'ha già fatto l'onorevole Seismit-Doda. Egli ha detto che io ho autorizzato alcune operazioni dirette per la Banca Nazionale; ma quanto ad altre Banche credo che vi siano state delle operazioni dirette; ma, sia che non occorresse autorizzazione, sia per altre cause, io non ricordo di esserci entrato.

L'onorevole Seismit-Doda ha citato l'intervento della Banca Nazionale, dietro mia licenza, nel prestito di Roma, nel Gottardo e nel prestito francese.

Quanto al prestito francese, mi sia lecito notare che l'intervento della Banca non fu altro che quello di raccogliere le sottoscrizioni. Essa non operò che come raccogliitrice delle sottoscrizioni; non intervenne in proprio, non sottoscrisse come Banca; per conseguenza credo che qui si tratti di una operazione che anche coll'articolo come è proposto dalla Commissione non sarebbe per niente vietata; non veggio infatti che sarebbe vietato ad una Banca di raccogliere i proventi di una sottoscrizione che si facesse per un prestito all'estero, e mandarli al loro destino.

Restano le altre due operazioni. Sono questioni portate altra volta davanti alla Camera; il perchè io ne presi la responsabilità l'ho già detto allora.

Eravamo nel 1871, pochi mesi dopo che si era venuti a Roma, ed a me pareva importantissimo che Roma facesse il prestito che le occorreva nelle migliori condizioni possibili; mi pareva che vi fosse una condizione politica tale da dover fare quello che feci. Anche pel Gottardo, dove del resto il concorso della Banca fu per una somma di poca importanza, un milione e mezzo, salvo errore, furono alte ragioni politiche le quali m'indussero a fare il passo che ho fatto. Mi sarò sbagliato forse, ma se non avessi fatto bene, credo che la Camera non avrebbe aspettato ora a giudicare che io aveva fatto male.

Ma, signori, volete voi andare fino al punto di porre a questo riguardo un *veto* al ministro in qualunque caso, qualunque cosa avvenga?

V'interessate, come c'interessiamo tutti, alla cessazione del corso forzoso; ebbene, quando vi fossero delle operazioni di credito da fare, vi potete immaginare tutti una certa latitudine al ministro dovrebbe essere lasciata. Il ministro vorrebbe che si dicesse: salva l'autorizzazione del Governo; metteteci un'eccezionale autorizzazione del Governo, ma quest'autorizzazione lasciatela. Per parte mia dico che se non si ha fiducia negli uomini che sono al Governo, si deve cercare di mutarli; questa è un'altra cosa; ma del Governo come ente non bisogna mai dubitare.

Il Governo avrà una potestà, egli apprezzerà la gravità della responsabilità che assumerebbe, autorizzando per cause eccezionali talune eccezionali operazioni. Non dubitate, o signori, se il Governo autorizzasse delle operazioni non abbastanza giustificate, io ritengo che dall'altra parte il commercio alzerebbe la voce, quando vedesse che i sussidi che

aspetta non fossero più possibili, perchè il Governo ha lasciato impegnare fuor di proposito le risorse delle Banche.

Quindi a me pare che lo scopo utilissimo, lo scopo savissimo che si propone la Commissione, sia perfettamente raggiunto, votando l'articolo che essa propone, ma mi sembra che votando l'aggiunta che propone il ministro delle finanze, si tenga conto delle difficoltà pratiche con le quali tutti i Governi, e specialmente il Governo italiano, debbono lottare in codesta questione; quindi mi perdoneranno i miei amici della Commissione se da loro dissentono, e mi scuserà il ministro delle finanze che non ha bisogno del mio appoggio (come vede dall'andamento di questa legge), se io mi permetto di portare, in questa questione, quel po' di esperienza acquistata, in appoggio della sua proposta.

LUZZATI. Gli impieghi diretti non li ha fatti soltanto la Banca Nazionale, ma anche tutte le altre Banche. Rispetto alla Banca Nazionale vi è da osservare che essa fu autorizzata a quegli impieghi diretti, a cui accennava l'onorevole Sella, quando aveva il corso forzoso. Allora non era minacciata del pericolo del cambio dei propri biglietti.

Essa aveva delle operazioni a lunga scadenza, per esempio quella del prestito comunale di Roma, non facile a realizzare a breve termine, di cui i titoli dovevano essere tenuti nel portafogli della Banca; ma, avendo il privilegio del corso forzoso, non temeva che il rimborso dei biglietti potesse avvenire in modo improvviso.

Oggi la Banca Nazionale non ha più il corso forzoso, e tutti gli istituti di emissione in Italia devono prepararsi al cambio. Ora io non conosco che un modo solo perchè tutti gli istituti di emissione possano operare il cambio, ed è di avere nel loro portafogli dei titoli liquidabili facilmente ed a breve scadenza. Una volta che si fallisse a questa massima, o come principio o come eccezione, noi mettiamo i portafogli di questi istituti in una condizione anormale ed in dissidio coi principii dell'emissione.

Io intendo dunque e lodo il ministro il quale, quando la Banca Nazionale aveva il corso forzoso, ha permesso che facesse di queste operazioni dirette, ed ha tratto quasi dalla calamità del corso forzoso un beneficio onde si imprendessero degli affari a condizioni migliori, come il prestito di Roma; ma un istituto che è obbligato alla conversione dei propri biglietti, per rispetto ai principii teorici, che sono in questo caso una grande verità pratica, non deve in nessuna guisa tenere un portafoglio il quale rappresenti titoli liquidabili a

lunga scadenza e con difficoltà ed incertezza di valore.

Con queste brevi dichiarazioni io ho voluto spiegare le ragioni per cui la Giunta, malgrado l'autorità del ministro delle finanze presente e del ministro di finanze passato, mantiene la sua redazione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io veggo che nell'onorevole Luzzati predomina l'elemento scientifico, e su questo terreno sono d'accordo con lui.

Osservo però che con quest'articolo si procede di un passo appunto perchè finora si sono fatti degli impieghi diretti, forse senza autorizzazione del Governo. Ma, dico io, ci possono essere delle sventure in una provincia, ci può essere un'anticipazione d'imposte, come è avvenuto altre volte, e volete voi togliere la possibilità che le Banche sussidino anticipando di sei mesi, di otto mesi, le somme necessarie, preservando un'intera popolazione da danni che possono essere gravissimi?

Voi direte: il Governo ha un arbitrio. È verissimo, il Governo ha un arbitrio, ma è un arbitrio del quale deve venir a rendere conto al Parlamento.

Sono io del resto che ho proposto quest'articolo; sono io che ho detto, che bisognava richiamare i Banchi alla loro obbligazione di fare gli sconti al commercio, e sono lieto che la Commissione abbia accettato questo principio. Essa però lo ha portato a una conseguenza che non può essere sempre rigorosamente seguita da chi è in mezzo agli affari.

PLUTINO AGOSTINO. Per me, come uomo pratico, sono dell'avviso dell'onorevole presidente del Consiglio e dell'onorevole Sella. Ci possono essere delle gravi circostanze politiche in cui eccezionalmente si possa qualche volta permettere al ministro di finanze di accordare questa facoltà la quale è in discussione.

Il *summum jus, summa injuria* qui trova proprio il suo posto. Badiamo bene a quello che facciamo. Il concedere al Governo, in casi eccezionali, eccezionalissimi, la facoltà di accordare agli istituti di credito, agli istituti di emissione, di derogare alle leggi stabilite, mi pare che in alcuni casi politici, i quali possono succedere per accidente, debba essere accordata al Governo questa facoltà.

In conseguenza, io pregherei la Commissione di recedere da quest'assolutismo, che mette in questo articolo. In teoria io sono perfettamente d'accordo con essa, che il commercio deve avere la precipua attenzione degli istituti di credito; ma nei casi eccezionali mi pare una cosa prudente il lasciare al ministro delle finanze questa facoltà.

MEZZANOTTE, relatore. Innanzitutto io debbo di-

chiarare che la Giunta, in questa divergenza coll'onorevole presidente del Consiglio, non ha inteso punto di diminuire la fiducia che ha in esso per questo progetto di legge.

Quanto alla deliberazione presa, la Giunta rimane ferma, e mantiene la sua proposta. Ed il motivo principale di questa deliberazione è quello di liberare il Governo da ogni pressione, affinché autorizzi gli impieghi diretti. In casi gravi, in casi in cui la necessità e la utilità fossero dimostrate, io ripeto quello che ho già detto, il Governo potrà presentare un progetto di legge, e la Camera ne giudicherà.

PLUTINO A. E se la Camera è chiusa?

PRESIDENTE. Prego la Camera di ritenere che l'articolo 22 del progetto ministeriale era così concepito:

« Gli istituti indicati all'articolo 1, non potranno fare impieghi diretti di fondi, senza autorizzazione del Governo. »

La Commissione, accettando il concetto del progetto ministeriale, ha modificato l'articolo in questo modo:

« Gli istituti indicati nell'articolo 1, non potranno d'ora in poi fare impieghi diretti, tranne che per l'investimento del loro fondo di riserva, ossia massa di rispetto, e per operazioni sui Buoni del Tesoro. »

La Commissione adunque ha omesse le parole: « senza autorizzazione del Governo. »

L'onorevole ministro accetta la redazione della Commissione, ma chiede che siano ripristinate le parole: « senza autorizzazione del Governo. »

SELLA. Chiederei all'onorevole ministro delle finanze, se acconsentirebbe che si dicesse così: « senza formale autorizzazione del Governo. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Io accetto.

SELLA. Intendo che di queste eccezionali autorizzazioni che darebbe per cagioni straordinarie il ministro delle finanze consti per atti formali, formalmente constatati, i quali debbano presentarsi alla Camera sempre che essa ne faccia richiesta. Ciò non è senza importanza per chiunque ha un'idea di queste cose.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole ministro, alla quale l'onorevole Sella ha proposto un emendamento, accettato dal ministro stesso, consiste nello aggiungere all'articolo 22 della Commissione, dopo le parole: « gli istituti di cui all'articolo 1 non potranno d'ora innanzi fare impieghi di fondi diretti » le parole: « senza formale autorizzazione del Governo. »

Chi è d'avviso d'approvare quest'emendamento, è pregato d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 22 così emendato.
(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

SPAVENTA, ministro per i lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione statistica sui telegrafi per l'anno 1872.

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questa relazione.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. « Art. 23. Gli istituti medesimi non potranno anticipare danaro, nè fare operazioni di qualsiasi natura sulle proprie azioni. »

(È approvato.)

« Art. 24. Il Tesoro dello Stato potrà depositare qualunque somma presso le sedi e le succursali di ciascun istituto di credito autorizzato alla emissione dei biglietti, e richiederne il pagamento in totale, od anche ripartitamente, da qualunque, o da più altre sedi e succursali dell'istituto medesimo.

« Questo servizio sarà reso allo Stato gratuitamente, e ne saranno determinati dal Regolamento i termini e le norme, tenuto conto delle condizioni speciali di ciascun istituto. »

L'onorevole Doda era iscritto su quest'articolo. Ha facoltà di parlare. (*Conversazioni*)

Facciano silenzio!

SEISMIT-DODA. L'articolo 24 dà facoltà al Governo, come la Camera ha udito, di versare presso le sedi e le succursali di ciascun istituto, somme indeterminate, richiedendone il pagamento in altre sedi e succursali dell'istituto medesimo. Dice che questo servizio sarà reso gratuitamente, e questo sta bene; e che un regolamento ne stabilirà le norme, tenuto conto delle condizioni speciali di ciascun istituto.

Io vorrei che l'onorevole ministro delle finanze dichiarasse alla Camera quali saranno, approssimativamente, i criteri che lo dirigeranno in una operazione amministrativa che può avere tanta influenza sulla posizione delle Banche associate al consorzio.

Ognuno capisce che un pagamento di somma importante, fatta dal ministro in una data città, dove una Banca abbia una sede o succursale, domandando il corrispondente importo in un'altra città,

può mettere questa Banca in una posizione penosa ed anche, direi quasi, disastrosa.

Suppongasi, infatti, che il Governo abbia una somma disponibile di qualche importanza a Palermo, una somma di qualche milione, e la depositi al Banco di Sicilia, e ne reclami il pagamento a Roma, poichè si è stabilito che il Banco di Sicilia abbia una succursale a Roma. In quale posizione si troverebbe la succursale del Banco di Sicilia a Roma, qualora non fosse in caso di fare questo pagamento? L'onorevole ministro e la Camera capiranno agevolmente che ciò equivarrebbe quasi al fallimento, per certo a gravi imbarazzi.

Io comprendo che il signor ministro mi può rispondere che egli adotterà dei temperamenti, perchè certo non può, nè deve desiderare che la Banca fallisca, e nemmeno che si trovi in posizione imbarazzata, tanto meno quando per un anno la sua carta ha corso legale, e quando, nella economia generale della presente legge, nelle condizioni generali della circolazione, la sorte delle sei Banche, garanti del consorzio, è come legata a quella dello Stato per la carta inconvertibile, da esse firmata insieme al Governo.

Ma appunto per questo non bisogna mettere una Banca, la quale voglia far bene i propri affari, nella penosa condizione di, quasi direi, elemosinare dal Ministero un temperamento, un indugio, e nel tempo stesso trovarsi in condizione di non estendere le proprie operazioni nelle sedi e succursali, per tema che il Governo venga a domandare un improvviso versamento di fondi, facendone esso il versamento in altra provincia.

Ecco i dubbi che mi si affacciano. Non chiedo che sia soppresso l'articolo; lo chiedessi anche, sarebbe fiato gettato. Ma credo importante che da questa discussione risulti almeno quali saranno i temperamenti ed i criteri con cui l'onorevole ministro delle finanze procederà in una questione bancario-amministrativa, la quale, sotto modeste apparenze, ed anzi coll'esca di una gratuità pel movimento dei fondi del Tesoro, implica la possibilità di una situazione pericolosa per le Banche nelle loro operazioni di sconto, ed in qualche modo implica anche la necessità per lo Stato di non scemare il decoro a se stesso, valendosi di questo mezzo, per quanto gratuito, qualora potesse derivarne una situazione pericolosa alle Banche che gli garantirono, come egli afferma, il biglietto consorziale.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non ho bene afferrato il concetto dell'onorevole Seismit-Doda. Forse egli me lo spiegherà maggiormente quando gli avrò

detto il modo con cui mi pare semplice cosa di ovviare al pericolo da lui indicato.

Supponiamo che nel regolamento si dica: la somma versata in una sede dell'istituto sarà pagata nell'altra sede contro presentazione della ricevuta emessa dall'istituto medesimo. Supponiamo ora il caso indicato dall'onorevole Seismit-Doda, cioè che il Governo depositi quattro milioni al Banco di Sicilia nella sede di Palermo, e gli dica: fatemi pagare a Roma questa somma.

Se il regolamento stabilirà, come credo, che la somma sarà pagata dalla Banca contro presentazione della ricevuta, quale è il pericolo a cui può andare incontro quel Banco? Il pericolo di pagare il porto della somma da Palermo a Roma, perchè, nello stesso tempo che viene la lettera, viene anche la somma.

Io faccio l'ipotesi peggiore, cioè che il Banco non abbia a Roma pronta la somma che si tratta di pagare, e il Governo tien sempre conto di tali circostanze. Ebbene, in questa ipotesi il Banco di Sicilia manderà a Roma i quattro milioni e spenderà il prezzo del porto di questa somma, giacchè deve fare il servizio gratuito.

Fuori di questo caso, che è l'estremo, vedo che tutti gli altri sono conciliabilissimi. Forse non ho capito bene tutta la portata dell'obbiezione; e allora prego l'onorevole Seismit-Doda a spiegarmela un po' più chiaramente, perchè a me non sembra che vi sia alcun grosso pericolo, nè sotto l'aspetto amministrativo nè sotto l'aspetto del credito delle Banche stesse.

BORRUSO. Domando la parola.

SEISMIT-DODA. Dirò poche parole.

Il pericolo v'è per le Banche; e se l'onorevole Minghetti vuol bene rifletterci vedrà che il suo argomento implica la presupposizione di una assoluta previdenza nel ministro, od in chi per lui, nei movimenti, che sono quotidiani, da una tesoreria all'altra, da una provincia all'altra. Ma può darsi che, non il ministro, ma chi dirige il Tesoro, o qualche suo subalterno, vedendo la comodità di operare questo movimento di fondi *gratuitamente*, all'appoggio di quest'articolo di legge, per mezzo delle Banche, non vada a rilento, e non indagli prima se una Banca sia in posizione di fare un pagamento in una data località, e si valga di questo espediente per fare un deposito alla tesoreria centrale, ovvero ordini ad una tesoreria provinciale di versare una somma, anche di milioni, per farla passare ad altra tesoreria di un'altra regione d'Italia, dove la Banca ha una sede, od una succursale, poichè il movimento

sarebbe facoltativo fra tutte le tesorerie provinciali.

Ora, io dico, può darsi che per imprevidenza, non voglio ammettere malafede, per imprevidenza, non fosse possibile all'impiegato di rendersi ben conto della posizione di tutte le Banche, delle forze di cui esse possono disporre per la loro circolazione in una data sede piuttosto che in un'altra. L'onorevole Minghetti capisce benissimo che una Banca, la quale abbia parecchie sedi e succursali, avrà in taluna una maggior quantità di fondi disponibili, perchè vi realizza più operazioni, ed è sempre pronta al cambio; ma potrà avere delle sedi o succursali in cui i pagamenti sieno più difficili.

Non si risolve la questione, a mio credere, dicendo che allora la Banca manderà il gruppo di danaro, o di biglietti, a quella sede alla quale avrà ordinato il pagamento, e non vi sarà che il costo del porto ed il rischio di questo trapasso di fondi.

In questo caso è tolto il vantaggio della speditezza e della sicurezza del servizio, che può essere quotidiano, ai quali scopi mirerebbe il presente articolo.

Se la Banca deve eseguire il servizio con fondi propri, può benissimo trovarsi in qualche imbarazzo.

Ecco la vera questione.

Ora se un ministro, o, se non un ministro, un impiegato dipendente, può ordinare dei pagamenti, che implicino imbarazzi per la Banca, quali ne saranno le conseguenze?

Era su questo argomento che io desiderava dall'onorevole Minghetti un qualche schiarimento, atteso che egli sa benissimo, e lo abbiamo veduto da pubblici documenti che furono stampati e commentati dall'*inchiesta sul corso forzoso*, che il movimento di fondi che si operava per conto dello Stato fra le sedi e le succursali della *Banca Nazionale*, ascendeva a centinaia di milioni.

Capisco che possa fare comodo talvolta anche alla Banca questo movimento di fondi per conto del Tesoro, per rimpinguare la circolazione in qualche punto dove essa ha interesse di rimpinguarla, o scemarla in altri luoghi, quando il trapasso è facoltativo.

Ma con Banche che non dispongano dei mezzi della Banca Nazionale, che non abbiano ancora quell'assetto amministrativo da essa ottenuto con tanti anni d'esercizio di questo movimento in quasi tutte le provincie del regno, mi si permetta di credere che si possono creare delle difficoltà, involontarie o pensate; tanto più se il regolamento, che, del resto, io spero sarà redatto con molta prudenza, non prevedesse tutte le difficoltà cui può dar luogo, spe-

cialmente per le Banche minori, questo articolo della legge.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta in contrario...

BORRUSO. Aveva chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Borruso.

BORRUSO. Io ho domandato la parola per far una riflessione all'onorevole ministro. Egli diceva che il solo inconveniente che avrebbero le Banche sarebbe quello della spesa del trasporto dei fondi, dappoi- ché qualora si mettesse per disposizione che il pagamento si dovesse fare contro la ricevuta della Banca che ha incassato il danaro, allora la Banca avrebbe il tempo di mandare da una sede all'altra la stessa somma che ha ricevuto, e non avrebbe altro inconveniente che la spesa di trasporto del danaro.

Questo ragionamento sta bene fintantoché siamo nel continente, perchè allora il viaggio si fa in strada ferrata dove i rischi e pericoli sono pochissimi. Ma l'onorevole ministro consideri un poco ciò che può accadere in Sicilia e prenda per esempio il Banco di Sicilia, il quale ha sede in tutti i capi di provincia dell'isola, e dove i viaggi si fanno, per la maggior parte, non per ferrovia, ma per strade a ruote e non sempre, specialmente nell'inverno quando l'ingrossamento di un fiume, la rottura di un ponte, una frana, un guasto qualunque v'intercettano le comunicazioni, cose che quivi avvengono di frequente.

Nè questo è tutto, bisogna anche tener conto delle attuali condizioni della sicurezza pubblica in Sicilia.

Il Banco potrebbe spedire una grossa somma da una sede all'altra nell'isola, per far fronte a queste richieste del Governo, e questa somma potrebbe facilmente venire rubata, ed il Banco dovrebbe pagare del proprio.

Non sono rari gli esempi di rimesse fatte dal Governo di somme che hanno subito questa sorte, malgrado che siano state spedite con accompagnamento di forza, dappoi- ché, quando la scorta non è abbastanza forte, l'aggressione si consuma ugualmente.

Io prego adunque l'onorevole ministro d'interessarsi di questa posizione e di vedere se non sarebbe meglio che il regolamento fosse ispirato ad un altro principio, cioè che l'istituto sia prima interpellato se in quella data sede si troverebbe disponibile la somma che il Governo vuole inviare.

Questo si può fare tanto più facilmente che, essendo diversi gli istituti che hanno quest'obbligo, il Governo, se non può farlo con uno, può farlo con

un altro; e così, servendosi or dell'uno or dell'altro, secondo che questi si trovino nelle condizioni di potersi prestare, ottempererebbe ai bisogni del servizio senza disgustare gli stabilimenti e rendendo loro men grave questo interessante servizio. Io credo che questo preventivo accordo coll'istituto sia il miglior espediente a cui si possa informare il regolamento per evitare questi possibili inconvenienti, i quali potrebbero mettere taluni di questi istituti in una falsa posizione, nonchè nel caso di correre gravi rischi e pericoli.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io persisto a non intendere bene il concetto dell'onorevole Doda.

Il vostro articolo e la sua esecuzione, egli dice, potrebbe implicare che una Banca debba restringere in un dato luogo la sua circolazione. Questo almeno mi sembra l'obbietto dell'onorevole Doda.

Ma, rispondo io, quando il Governo deposita una somma in una sede o succursale di una Banca, perchè sia spedita in un'altra sede o succursale nel regno, o l'istituto ha sufficienti fondi all'altra sede o succursale, e allora non occorre di più, o non ne ha, e allora spedirà alla sede o succursale la somma che deve pagare, unendovi la lettera d'avviso e la ricevuta di deposito che ha dato al Tesoro.

Più difficile è risolvere l'obbiezione dell'onorevole Borruso, la quale si fonda sopra circostanze specialissime.

Egli mi pare riconoscere che, per quanto riguarda il continente, la mia risposta in tesi generale non ammetta replica. Ma dice: badate che, per esempio, nella Sicilia il trasporto di fondi diventerebbe grave e pericoloso, stante le specialissime circostanze in cui questo trasporto dovrebbe colà farsi.

A ciò io rispondo anzitutto che i bisogni del Tesoro di trasportare grosse somme, non nascono come i funghi. Se si dovesse far trasportare tre, quattro o cinque milioni da una sede all'altra, si avverte prima l'istituto come è sempre stato costume. In secondo luogo avverto che si può benissimo nel regolamento tener in conto speciale le condizioni della Sicilia, determinando che, laddove trovansi, per esempio, una sede o succursale anche della Banca Nazionale, l'operazione debba essere divisa fra i due istituti, o debba essere dato un preavviso per aver tempo di predisporre l'operazione di che si tratta.

Insomma io credo che, ammesso il principio, si possono inserire tali disposizioni nel regolamento, avuto riguardo alle circostanze speciali della viabilità e della sicurezza della Sicilia, da dileguare le preoccupazioni dell'onorevole Borruso. Quanto a

me, non potrò a meno di tener conto di queste osservazioni.

BORRUSO. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro che nel regolamento sarà tenuto conto delle condizioni speciali della Sicilia sulla viabilità e sicurezza pubblica e verranno adottati dei temperamenti opportuni per rendere meno grave e pericolosa alle Banche l'esecuzione di questo articolo.

SEISMIT-DODA. Non avendo le parole dell'onorevole ministro delle finanze potuto dileguare tutti i dubbi che io ho creduto di sollevare, mi limito a dichiarare che confido verranno dileguati dal regolamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 24.

(È approvato.)

« Art. 25. La tassa annuale di cui all'articolo 38 della legge del 19 luglio 1868, n° 4480, è stabilita in lire una per ogni cento lire dei biglietti o titoli equivalenti, pagabili al portatore, a vista, chiunque li abbia emessi, sotto qualunque forma e per qualsivoglia causa. Questa tassa sarà applicata dal primo gennaio dell'andante anno 1874 in avanti.

« I biglietti consorziali a corso forzato sono esenti da detta tassa.

« Le fedi di credito, di cui all'articolo 34, pagheranno la suddetta tassa soltanto per la durata del loro corso legale. »

La parola su questo articolo spetta all'onorevole Griffini.

GRIFFINI. (*Della Commissione*) Io approfitto dell'iscrizione presa su questo articolo, all'unico scopo di dare un breve sviluppo all'emendamento che ho avuto l'onore di presentare.

La Commissione ed il Ministero proposero che alla tassa dell'uno e venti per mille, al dì d'oggi in corso sulla circolazione, debba sostituirsi una tassa dell'uno per cento.

Fin qui io sono stato perfettamente di accordo col resto della Commissione, come ho avuto la soddisfazione di trovarmi di accordo coi miei colleghi nelle principali questioni cui diede luogo la presente legge.

Ma la maggioranza della Commissione credette d'applicare questa tassa retroattivamente, dal 1° gennaio 1874 in avanti. A siffatta disposizione io non ho potuto assolutamente associarmi, ed è perciò che dovetti rivolgermi alla Camera. Le leggi non possono e non debbono avere effetto retroattivo, come è portato dai principii di diritto e come d'altronde è stabilito dall'articolo 2 delle disposizioni che precedono il Codice civile italiano.

So benissimo che il potere legislativo ha facoltà di dare anche effetto retroattivo alle leggi, ma so eziandio che di questa facoltà se ne deve servire con molta prudenza, e solo allorché si tratta di accordare benefici, mai quando si tratta di imporre oneri. Se ne può servire, ad esempio, per dichiarare legittimi i figli nati da matrimoni illegali, ma legalizzati con apposita disposizione legislativa, giacché questo è un favore concesso, non un pregiudizio arrecato, e per di più è un atto reclamato dal pubblico interesse.

Non credo poi che siasi mai dato effetto retroattivo ad una legge d'imposta.

Coloro i quali credevano di far entrare nelle casse dello Stato una somma maggiore di quella che potrà essere raccolta coll'imporre la tassa dell'uno per cento sulla circolazione dei biglietti, dovevano proporre questa tassa in una misura più grave; ma non chiedere che dovesse applicarsi retroattivamente.

Signori, qui si tratta di un diritto acquisito, e questo verrebbe ad essere violato, qualora noi accettassimo l'articolo della Commissione. Coloro i quali emisero biglietti in addietro, lo fecero perchè sapevano di sottostare alla tassa dell'1 e 20 per mille; se avessero saputo di dover pagare una tassa maggiore, forse da quest'emissione si sarebbero astenuti. Quindi, ripeto, a mio avviso può qualificarsi violazione del diritto acquisito, il disposto dell'articolo della Commissione, ed io la prego perciò a meglio considerare la cosa, ed accettare l'emendamento da me proposto, secondo il quale la tassa dovrebbe applicarsi dalla pubblicazione della legge in avanti.

PRESIDENTE. L'onorevole Borruso ha facoltà di parlare.

BORRUSO. Ho domandato la parola anzitutto per appoggiare l'emendamento dell'onorevole Griffini, che mi pare informato a principii di giustizia e di equità, ed anche al principio di legalità; perchè sarebbe una cosa veramente assurda quella di voler dare forza retroattiva alla legge.

Ho presentato poi due altri emendamenti: uno al primo comma ed uno al terzo. L'emendamento al primo comma è concepito così:

« Però il computo della circolazione, in rapporto alla tassa, sarà fatto facendo detrazione dall'ammontare della riserva. »

Io non domando una diminuzione di tassa, quantunque sia convinto che la tassa sia grave, gravissima; dappoichè, mentre ora si paga l'1 per mille, ad un tratto si porta all'1 per cento, vale a dire che si decupla; ma domando almeno che si paghi l'1 per

cento come è scritto, e non che si dica che si vuole imporre l'1 per cento, mentre poi si viene a riscuotere effettivamente l'1 1/2 per cento, come sarò per dimostrare. Io prego la Camera ed il ministro di prestarmi un poco d'attenzione.

Gli stabilimenti hanno il diritto di emettere il triplo della loro riserva; però solo due terzi di questo triplo impiegano in sconto di cambiali, occorrendo l'altro terzo per acquistare quella riserva che sono obbligati per legge a tenere nelle loro casse; dunque per loro la emissione utile non è il triplo, ma il doppio.

Intanto mentre utilizzano una emissione al doppio della riserva, si vuole loro fare pagare la tassa dell'1 per cento sulla tripla emissione, ciò che equivale all'1 1/2 sulla emissione utile ed effettiva.

Praticamente, per ogni cento di riserva possono emettere trecento, ma contro trecento di emissione devono tenere cento di riserva, dunque impiegano duecento; intanto pagano tre lire di tassa che diviso ai duecento corrisponde non più alla ragione dell'uno ma dell'uno e mezzo per cento.

Mi pare dunque evidente che qualora si veglia far pagare alle Banche l'uno per cento, nel computare qual è la carta che esse tengono in circolazione, si debba detrarre quel tanto che esse sono obbligate a tenere nelle casse come riserva. Poichè da quella terza parte di circolazione che corrisponde alla riserva, esse non ne fanno impiego utile, non ne ricavano alcun interesse, solo traggono interesse dalle altre due parti. Facciamo dunque pagare la tassa su queste due parti soltanto, se vogliamo che con effetto si paghi l'uno per cento; altrimenti diremo che s'impone l'uno per cento, ma faremo loro realmente pagare l'uno e mezzo.

Ora, siccome la tassa è grave già all'uno per cento, il volerla poi portare ancora al di là, all'uno e mezzo per cento, negando questa deduzione, sarebbe eccessivo, enorme.

La gravità di questa tassa pesa più sopra gli stabilimenti meridionali, i quali, essendo obbligati da questa legge a formarsi un capitale che in atto non hanno, si troveranno nell'impossibilità a capo dei 10 anni, come prescrive la legge, di avere pronto questo capitale, e quindi saranno obbligati a restringere la loro circolazione, con grave danno del commercio, e producendo una crisi nel paese.

Un altro inconveniente della tassa esatta al lordo della riserva, sarebbe questo: in atto le Banche, soprattutto le Banche meridionali, tengono nelle casse una riserva superiore al bisogno: esse sono obbligate a tenere in riserva un terzo della circolazione, ma tengono circa la metà, dappoichè sic-

come pagano una piccola tassa dell'uno per mille, così esse trovano conveniente di tenersi sempre al sicuro con una grossa riserva, anche a costo di un piccolo sacrificio nel pagamento della tassa di circolazione.

Quando però saranno obbligate a pagare l'uno per cento e non più l'uno per mille, non terranno più in riserva tranne quel tanto che è assolutamente necessario; quindi metteranno in circolazione la carta consortile, perchè ogni cento lire di carta consortile, che esse tengono nelle loro casse in più del necessario equivale a cento lire di carta propria, che hanno in circolazione, e su queste cento lire debbono pagare la tassa dell'uno per cento. Mentre rimettendo in circolazione tutta quella carta a corso forzoso che hanno in più, possono ritirare altrettanti biglietti propri, e quindi di tanto diminuire la tassa di circolazione.

Questo dà luogo a due inconvenienti. In primo luogo non si ottiene lo scopo di restringere quanto più e possibile la circolazione della carta a corso forzoso, dappoichè le Banche, mettendo in circolazione la carta a corso forzoso, aumenterebbero la massa di questa circolazione; in secondo luogo, tenendo la riserva strettamente nei limiti della legge, possono accadere facilmente delle crisi con danno del commercio e dell'industria, poichè un piccolo movimento in più che si verifica nel cambio restringendo la riserva al di sotto del terzo, obbligherebbe le Banche a restringere immediatamente la circolazione del triplo della diminuzione della riserva, e di conseguenza a limitare gli sconti, il che produrrebbe nell'impiego dei fondi una oscillazione che non potrebbe non recare le sue gravi conseguenze al movimento commerciale del paese. Mentre al contrario, se sottraete dal computo della circolazione quella parte di carta inconvertibile, che hanno nelle loro casse, non hanno più interesse a mettere in circolazione la carta a corso forzoso ed a ritirare la propria carta, e così possono tenere una riserva anche superiore ai propri bisogni, diminuendo così la circolazione a corso forzoso, e mettendosi in condizione di potere far fronte ad una maggiore richiesta di cambio senza diminuire la loro circolazione, e scongiurando quindi la crisi.

L'altro emendamento che io ho proposto, tende alla soppressione del terzo comma dell'articolo 25. Nel progetto di legge si è fatta una distinzione naturalissima fra i biglietti a vista ed al portatore e tutte quelle altre carte che non hanno questo carattere, come sarebbero i vaglia, i conti correnti ed anche le fedi di credito e le polizze dei Banchi di Napoli e di Sicilia, e con ragione si sono sottoposti

alla tassa i soli biglietti a vista ed al latore, escludendo tutti gli altri valori.

Però, siccome per un anno si è conservato il corso legale alla fede di credito, si è voluto per quest'anno far pagare la tassa a questa fede. A me pare che questo sia ingiusto. Perchè volete conservare alla fede di credito il corso legale per un anno? Lo volete conservare unicamente per ragioni d'ordine pubblico, perchè credete che con fare altrimenti, le popolazioni soffrirebbero un grave dissesto, perdendo il vantaggio di cui attualmente godono di poter cambiare presso le casse pubbliche la fede di credito e di darla anche in pagamento. Volete preparare le popolazioni meridionali ad un cambiamento riguardo all'uso della fede di credito, cambiamento ben grave soprattutto avuto riguardo alle condizioni di sicurezza pubblica in cui quelle popolazioni si trovano. È quindi una ragione d'ordine pubblico che vi conduce a fare questa eccezione temporanea. Ma, se ragioni d'ordine pubblico vi inducono a mantenere temporaneamente lo stato attuale di cose, è giusto obbligare le Banche a pagare una tassa che non hanno mai pagata?

Dal momento che avete stabilito una distinzione tra queste due carte, l'una al latore e l'altra nominativa, assoggettando la prima sola alla tassa, non potete fare un'eccezione per la sola fede di credito, nemmeno temporaneamente. Spero quindi che la Commissione vorrà accettare il mio emendamento che è fondato sopra ragioni di equità e di giustizia.

Mi riservo di parlare dopo le dichiarazioni del ministro e della Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Le osservazioni fatte dall'onorevole Borruso sono gravi. Io però prima di rispondere desidero sentire le altre obiezioni che si possono fare in proposito.

Intanto farò alla Commissione ed alla Camera una preghiera. Gli articoli 25 e 26 hanno, nel mio concetto, una connessione. Io imponeva l'uno per cento sopra i biglietti, ma nello stesso tempo lasciava alle Banche la facoltà d'elevare lo sconto.

La Commissione ha accettato la prima parte ed ha cancellato la seconda. La questione diventa così alquanto più grave, ed io mi riservo di parlare sugli emendamenti proposti dall'onorevole Borruso e sugli altri che si potranno fare.

Solo pregherei la Camera di discutere i due articoli prima di venire ai voti, perchè sono così connessi da non potersi separare completamente.

PRESIDENTE. Devo dire alla Camera, in ordine a questa proposta fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, che l'onorevole Di Rudinì ha presentata

una nuova formula dell'articolo 26 in sostituzione a quella della Commissione. Questa formula è la seguente:

« Art. 26. È sciolto il vincolo stabilito con l'articolo 9 del regio decreto del 1° maggio 1866, n° 2873, al saggio dello sconto delle cambiali, quando esse siano pagabili in moneta metallica.

« Negli altri casi potranno le Banche fissare liberamente il saggio dello sconto e delle anticipazioni, purchè il saggio dello sconto non superi il 5 1/2 per cento, e quello delle anticipazioni il 6 1/2 per cento.

« Ogniquale volta vorranno le Banche superare i limiti anzidetti, dovranno ottenerne la preventiva approvazione del Governo.

« Rimangono in piena efficacia tutte le disposizioni ora in vigore del cennato decreto regio del 1° maggio 1866, in quanto le medesime non sieno contrarie al disposto della presente legge. »

L'onorevole relatore ha la parola.

MEZZANOTTE, relatore. Mi unisco alla proposta dell'onorevole ministro di discutere contemporaneamente l'articolo 25 e l'articolo 26.

La Camera ha inteso quale fosse il sistema del progetto di legge come era stato presentato dal Ministero. Da un lato si imponeva la tassa dell'uno per cento; dall'altro si dava alle Banche la facoltà di rivalersi di questa tassa sul commercio e sulle industrie. Cosicchè la Camera deve decidere se l'uno per cento debba pagarsi sopra i profitti delle Banche, oppure se quest'uno per cento debba cadere a peso del commercio e delle industrie.

Ecco la differenza che passa tra la proposta della Giunta e quella presentata dal Ministero.

Io mi riservo di rispondere all'onorevole Borruso ed a chiunque altro prenderà la parola, dopo che avrò udita l'opinione dei nostri colleghi, tanto sull'articolo 25 quanto sull'articolo 26. Ho voluto solamente chiarire le idee della Giunta.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, esiste una relazione strettissima tra l'articolo 25 e l'articolo 26, ed è per questo che l'onorevole ministro delle finanze ha proposto, e la Commissione acconsente, che la discussione sugli articoli 25 e 26 abbia luogo contemporaneamente.

Sull'articolo 25 gli emendamenti proposti sono tre. L'uno è quello dell'onorevole Griffini già stato svolto. L'onorevole Griffini propone che la tassa invece di essere applicata dal 1° gennaio 1874, sia applicata dal giorno della pubblicazione della legge.

L'altro emendamento è quello dell'onorevole Bor-

ruso, sottoscritto anche dall'onorevole Nicotera, ed è il seguente:

« I sottoscritti propongono la soppressione del terzo comma così concepito:

« Le fedi di credito, di cui all'articolo 34, pagheranno la suddetta tassa soltanto per la durata del loro corso legale. »

Finalmente l'onorevole Landuzzi propone che all'articolo della Commissione si sostituisca l'articolo del progetto ministeriale.

L'onorevole Borruso ha già svolto il suo emendamento...

BORRUSO. Ce n'è pure un altro mio.

PRESIDENTE. Io qui non ne ho altri.

L'onorevole Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO AGOSTINO. È veramente straordinario che, dopo avere aggravato il paese di una somma imponente di corso forzoso, oggi si venga a proporre anche l'aumento dello sconto. Io mi sarei aspettato che l'aumento del corso forzoso progressivo che ha continuato in questi passati anni avesse dovuto portare il risultato economico della riduzione dello sconto; a questo avrebbe dovuto portarci una circolazione cartacea così abbondante.

Venendo ora alla proposta di aumento dell'imposta del decuplo (giacchè sulle cambiali non vi era che l'uno per mille di tassa, ed oggi veniamo a proporre l'uno per cento), io dirò ai miei onorevoli colleghi che trovo quest'imposta sommamente eccessiva, e che non avremo altro risultato che quello della diminuzione degli affari, cosa che sarebbe dannosissima per l'Italia. Quando voi aggravate le contrattazioni di peso così enorme, voi diminuite le transazioni, e questo si riduce ad un disastro economico pel paese.

Quindi io prego l'onorevole ministro delle finanze, prego la Commissione di recedere da questa loro proposta, e di contentarsi di ridurre l'imposta dall'uno al mezzo per cento, giacchè i Banci, se voi imponete l'uno per cento, non faranno altro che rivalersi sulle operazioni commerciali, ed essi naturalmente saranno tentati ad aumentare lo sconto, non solo per compensarsi dell'uno per cento, ma ancora per guadagnarci sopra; ed allora noi vedremo questo doloroso risultato, che, con un corso forzoso così enorme, invece di avere diminuito lo sconto, lo troveremo aumentato al tasso del sette, dell'otto per cento.

Io prego tutti coloro che si interessano alle condizioni finanziarie del paese, prego il signor ministro, il relatore ed i componenti la Commissione a badar bene quali saranno i risultati che si otter-

ranno da questa imposta. Per me, i due o tre milioni di più che se ne potranno ricavare credo che si tradurranno in 20 o 30 milioni di meno di circolazione e di transazioni, le quali poi, con tutte le diramazioni, apporterebbero maggior vantaggio alle finanze dello Stato.

In conseguenza, io mi limito a chiedere la riduzione dell'imposta dall'uno al mezzo per cento, salvo poi a fare la discussione riguardo all'aumento od alla diminuzione dello sconto, di cui parleremo all'articolo 27.

LANDUZZI. Credo che l'articolo 25 formolato dal Ministero sia quello che più facilmente debba essere accolto da noi, e che concili ancora le diverse idee che sono state manifestate in questa discussione.

Quest'articolo 25 stabilisce che la tassa annuale, di cui all'articolo 48, debba essere mantenuta per questi istituti di credito che tengono la circolazione; e fu una eccezione pei biglietti consorziali a corso forzoso, i quali vuole esenti dalla tassa stessa. Lo ripeto, il concetto che informa quest'articolo mi pare chiarissimo, e tale da non occorrervi alcuna modificazione.

Prima di tutto esso non porta l'inconveniente della retroattività della legge, come ha testè esposto un onorevole preopinante; perchè quando noi poniamo che la tassa di circolazione deve essere attribuita agli istituti che tengono la circolazione medesima, è ben naturale che questa tassa non possa avere effetto che dal giorno in cui la legge viene pubblicata, e deve essere eseguita.

In secondo luogo poi mi pare che, adottando il concetto della Commissione, vale a dire volendo estendere la tassa a tutti coloro che tengono la circolazione dei biglietti fiduciarî, noi facciamo una cosa ingiusta e ci mettiamo in contraddizione con quella stessa sanzione la quale veniamo poi a fare con l'articolo 31 di questa legge, poichè in questo noi veniamo a stabilire che la circolazione di alcuni corpi morali, di molti istituti debba cessare col primo semestre del 1874.

Ora, adottando il concetto che è stato espresso dalla Commissione, si verrebbe in certa guisa a voler caricare di tassa quegli istituti stessi, quelle stesse persone, quegli stessi enti i quali non possono più avere la circolazione; e nel mentre che coll'articolo 31, sul quale mi riservo di parlare a suo tempo, abbiamo applicato una doppia penalità a quelle persone ed a quegli istituti ai quali cessa

la circolazione, verremmo ad infliggere loro una terza penalità, quella di pagare la tassa senza che avessero il vantaggio della circolazione medesima.

Io credo che queste brevissime riflessioni che ho fatte sopra quest'articolo, persuaderanno la Camera a voler deliberare che l'articolo ministeriale abbia la preferenza, rigettando per conseguenza quello della Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, si potrà venire ai voti.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prima di venire ai voti con tutti questi emendamenti, alcuni dei quali sono stati presentati adesso, pregherei la Camera a volerli rimandare alla Commissione che ne riferirà domani al principio di seduta.

LAZZARO. Ha ragione, a domani!

MINISTRO PER LE FINANZE. Credo, per esempio, che l'emendamento dell'onorevole Borruso abbia una certa importanza, e così su due piedi sarei imbarazzato ad esprimere se io possa o non possa accettarlo.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Tutti questi emendamenti saranno trasmessi alla Commissione che ne riferirà domani. La seduta è levata alle ore 5 25.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge inteso a regolare la circolazione cartacea.

Discussione dei progetti di legge:

2° Maggiore spesa straordinaria per la costruzione della rete delle strade nazionali della Sardegna;

3° Convenzione relativa alle miniere *Terranera e Calamita* dell'isola d'Elba;

4° Convenzione pel riscatto del canale *Cavour*;

5° Ordinamento dei giurati. Modificazioni della procedura relativa ai dibattimenti avanti le Corti di Assise;

6° Esercizio delle professioni di avvocato e procuratore;

7° Provvedimenti relativi alle miniere, cave e torbiere;

8° Discussione sulle modificazioni proposte al regolamento della Camera.